BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

RELAZIONI
CASSAZIONE
1957

MSR 142396

DONATO PAFUNDI
Procuratore Generale della Corte di Cassazione

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA-BIBLIOTE
Posiz E 3657/6
N. di carico 142396

DISCORSO PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 1957

(pronunciato l'8 gennaio 1957
nell'Assemblea Generale della Corte di Cassazione)

ROMA
ARTE DELLA STAMPA

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

RELAZIONI
CASSAZIONE
1957

MSR 142396

DONATO PAFUNDI
Procuratore Generale della Corte di Cassazione

DISCORSO PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 1957

(pronunciato l'8 gennaio 1957
nell'Assemblea Generale della Corte di Cassazione)

ROMA
ARTE DELLA STAMPA

La solennità di questa inaugurale Adunanza trova la sua chiara espressione nell'intervento del Capo dello Stato e nella presenza di eminenti personalità che rappresentano i settori più qualificati del Paese, onde può ben dirsi che al nostro rito partecipa tutta la Nazione per alimentare la fiamma della Giustizia, che è luce solare della vita civile dei popoli.

Sicuro interprete del pensiero della Magistratura italiana, esprimo la profonda riconoscenza al Presidente della Repubblica, che, al vertice dell'Ordine Giudiziario per precetto della Costituzione, conferisce prestigio all'Ordine e assicura alla funzione la indipendenza assoluta; ringrazio Sua Eminenza il Cardinale Vicario di Sua Santità, gli onorevoli Presidenti delle Camere del Parlamento, il signor Presidente della Corte Costituzionale, l'onorevole Presidente del Consiglio, il Ministro Guardasigilli e tutti i Membri del Governo, le Autorità e i Rappresentanti degli Ordini Forensi, tutti sensibili ai problemi della giustizia.

Un devoto accorato ricordo ai Magistrati della Cassazione, che, nel corso dell'anno, conclusero il ciclo della vita terrena e precisamente al Presidente di Sezione dott. D'Apolito Giuseppe ed ai Consiglieri dott. De Libero Giuseppe e dott. Garbuglio Ferdinando; con fede inesausta, sino all'ultimo anelito di vita, furono al loro posto di lavoro, consacrandovi, con suprema dedizione, ogni energia.

Un particolare ricordo a Lampis Giuseppe, chiamato dalla estimazione dei colleghi alla dignità di Giudice della Corte Costituzionale, dopo una vita spesa, con alto intelletto ed ardente passione, al servizio dell'Amministrazione giudiziaria; un'accorato pensiero alla memoria di Vincenzo Galizia, tempra insuperabile di magistrato austero e sapiente, che, con ritmo sempre eguale e con alta dignità,

svolse la sua missione di giustizia sino al vertice della gerarchia giudiziaria.

La magistratura si inchina avanti a Spiriti così eletti, traendone esempio ed insegnamento.

Tratterò, come è d'obbligo, dell'attività della giustizia durante il periodo del decorso anno in relazione sopratutto ai fenomeni sociali della litigiosità e criminalità, e passerò in rassegna soltanto alcune delle più importanti decisioni della Suprema Corte, mentre altre saranno rimesse nella parte che sarà allegata alla presente relazione.

LITIGIOSITA'

Durante l'anno decorso la litigiosità ha segnato ancora un notevole aumento: nel 1955 vi furono n. 575.958 procedimenti di cognizione con un aumento di n. 30.852 rispetto al 1954, mentre nel primo semestre del 1956 ne sono pervenuti n. 316.760 con un aumento di n. 21.422, cioè con un aumento del sette per cento di fronte al corrispondente periodo del 1955.

Tale incremento non è stato uniforme in tutte le regioni ed appare dovuto alle seguenti cause:

a) ancora numerosi sono i procedimenti in materia di locazione di immobili urbani, poichè, nonostante l'aumento delle costruzioni, dovuta all'iniziativa privata ed all'opera degli enti pubblici, con notevoli sovvenzioni alle Cooperative edilizie, si è ancora lontani dal soddisfare le esignze di coloro che possono aspirare soltanto a piccoli appartamenti, permanendo tuttora una notevole differenza fra i canoni di locazione prorogati per legge e quelli delle locazioni non soggette a vincolo. Tale differenza, operando in opposta direzione, sugli inquilini e sui proprietari delle case a fitto bloccato, induce spesso, per mero calcolo di convenienza economica, i primi a resistere, esaurendo tutti i gradi di giurisdizione, anche alle più fondate richieste di rilascio dei locatori, e molti fra questi a prospettare supposte condizioni di necessità, come mezzo per ottenere la disponibilità di appartamenti col recondito scopo di venderli o di cederli in locazione ad altri, affrontando il rischio di azione giudiziaria per risarcimento da parte degli originari conduttori;

b) in continuo aumento sono i procedimenti civili e penali in conseguenza degli incidenti stradali.

E' da augurare che, con l'istituendo nuovo codice stradale, si riesca ad attuare una aggiornata ed efficiente disciplina della circolazione, riducendo notevolmente gl'incidenti che quotidianamente bagnano di sangue la nostra rete stradale; occorre richiamare al senso di responsabilità i conducenti dei veicoli a motore, eliminando, col ritiro delle patenti, tutti coloro che per le loro condizioni fisico-psichiche dimostrino di non avere consapevolezza dei particolari doveri o che si rivelino incuranti delle cautele idonee a salvare la vita altrui e la propria.

Sarà utile infine, non tanto per alleviare il carico degli uffici giudiziari, ma piuttosto per rendere meno aleatorio il risarcimento alle vittime che, in conformità del voto espresso dall'Assemblea Consultiva d'Europa, venga instaurata con la maggiore possibile ampiezza l'assicurazione obbligatoria per tutti i veicoli a motore, con onere proporzionato alla pericolosità potenziale degli stessi, in relazione alla velocità, alla stabilità e alla percentuale di incidenti ascrivibili a ciascun tipo;

c) le controversie di lavoro sono pure in aumento e ciò soprattutto per la mancanza di un'aggiornata sistemazione legislativa della materia;

d) anche in tema di previdenza ed assistenza obbligatoria sono in aumento le controversie, non soltanto per i frequenti inadempimenti dei datori di lavoro, ma spesso anche per la ingiustificata resistenza degli Istituti a dar corso alla risoluzione in via amministrativa delle istanze degli aventi diritto.

Ulteriore incremento alla litigiosità deriva dalla situazione economica generale, che di frequente, subisce il contraccolpo delle alterne vicende internazionali e dell'intensificarsi dei rapporti commerciali, spesso assunti senza adeguata competenza e senza la meditata ponderazione, ed infine dall'ognor crescente diffusione del sistema delle vendite a rate, che, favorendo la naturale tendenza ad un miglior tenore di vita, non più moderata dalla virtù del risparmio, determina una eccessiva disposizione per gli impegni differiti. E il credito, concesso con larghezza non giustificata, crea a breve scadenza insanabili inadempienze che danno origini a numerosi procedimenti di cognizione ed esecutivi anche per somme di lieve entità.

A causa di tali situazioni anormali, se non addirittura patologiche della privata economia, sono stati emessi, nel primo semestre

del 1956, n. 222.220 decreti di ingiunzione, con un aumento di n. 35 mila 119 di fronte al corrispondente periodo dell'anno precedente, inoltre sono stati eseguiti n. 211.460 pignoramenti, con un aumento di n. 24.149 rispetto al precedente periodo corrispondente, sono state effettuate n. 12.756 vendite mobiliari con un aumento di n. 1.946.

Gli accertamenti dell'istituto centrale di statistica indicano che, dal 1° gennaio al 30 settembre 1956, vi sono stati n. 8.761.377 protesti cambiari per una cifra complessiva di 328 miliardi e 438 milioni e n. 4.281 procedure fallimentari per un passivo di 29 miliardi e 309 milioni ; alcune di tali procedure riguardano importanti società esercenti industria cinematografica.

Le domande di separazione personale dei coniugi segnano, invece, notevole flessione, la quale, pur contenuta in limiti modesti, rappresenta un confortante sintomo del graduale ritorno alla normalità e all'ordine, com'è nostra tradizione, nell'ambito della famiglia. Le cause matrimoniali, in numero trascurabile, non presentano particolare importanza, poichè dopo la modifica dell'art. 72 del codice di procedura civile, le magistrature di merito si uniformano alla giurisprudenza della Corte di Cassazione relativa alla giurisdizione assoluta dell'autorità ecclesiastica in tema di nullità del vincolo per i matrimoni concordatari e in ordine alla persistenza della trascrizione sino a che non venga meno il matrimonio canonico, ad eccezione delle ipotesi previste dall'art. 12 della legge 27 maggio 1929 n. 847.

In tema di affiliazione, una Corte di Merito ha ritenuto che la prole adulterina possa essere affiliata, quando le circostanze di fatto permettano di escludere che possa derivare offesa all'ordine e alla tranquillità della famiglia legittima: la Corte di Appello di Roma, invece, in un caso analogo, ha pronunziato decisione contraria, certamente più rispondente al pensiero del legislatore, che nei lavori preparatori esplicitamente così ammoniva « naturalmente l'istituto dell'affiliazione non dovrà essere utilizzato per fini che contrastino con la tutela della famiglia legittima come avverrebbe se si affiliassero i proprî figli adulterini, specie ove si consideri che l'affiliato assume il cognome dell'affiliante ed è posto sotto la sua patria potestas » (articoli 408 e 409 codice civile).

La decisione della Corte di Appello di Roma aveva il conforto di un conforme precedente della Corte di Cassazione ed ha, a mio avviso, esattamente considerato che anche il nuovo clima sociale della legislazione in argomento non giustifica una deroga tanto grave al vigente sistema di tutela della famiglia legittima, impregiudicate restando le provvidenze stabilite per l'assistenza dei minori sfortunati.

CRIMINALITA'

Nel primo semestre 1956 si è dovuto segnare anche un aumento di criminalità, che si aggira intorno al sei per cento rispetto ai dati del corrispondente periodo dell'anno precedente, ma di fronte a tale incremento di quantità, dovuto per una buona parte a delitti contro il patrimonio di scarso rilievo, vi è la favorevole constatazione della scomparsa quasi totale della delinquenza associata.

Soltanto nei Distretti di Palermo e di Cagliari si sono dovuti deplorare gravi reati di tal genere: nei pressi di Palermo, per rivalità di opposti gruppi delinquenziali operanti ai margini del mercato orto-frutticolo, e nel Distretto di Cagliari si sono verificate rapine su strade e omicidi per rapina, in luogo abitato e di pieno giorno, con grave allarme della popolazione, che ha invece salda tempra morale ed è tutta dedita ad intenso lavoro, in prevalenza di carattere agricolo.

Nei giorni scorsi si è dovuto deplorare un grave fatto di efferato banditismo in Palazzolo Milanese e all'eroica vittima del dovere, direttore Solaro, mi permetto rivolgere il pensiero commosso di questa alta Assemblea.

Notevole incremento al lavoro penale è dato dagli incidenti stradali il cui numero segna un costante aumento, in stretta correlazione con la sempre più intensa circolazione dei veicoli a motore. E' da ritenere peraltro che risultati favorevoli alla maggiore regolarità della circolazione possano derivare dalla recente regolamentazione dell'uso dei motocicli, specie se gli organi competenti procederanno con rigorosi criteri all'accertamento dei requisiti occorrenti, opportunamente vagliando i precedenti e l'eventuale tendenza all'alcoolismo dell'aspirante alla concessione della patente di guida. Il nuovo codice stradale provvederà, come sopra si è detto, a disporre le necessarie misure, perchè anche in tale importante settore si raggiunga uno stato di soddisfacente e tranquillante normalità. E' da considerare infine che, nei riguardi della criminalità, presenta maggiore importanza il criterio qualitativo di fronte a quello quantitativo e può pertanto guardarsi con fiducia l'avvenire, poichè il nuovo clima sociale che, con movimento lento ma continuo, va evolvendosi verso un superiore livello di ordinata, civile, armonica convivenza sulla base dei principî cristiani di fraternità e di carità, avrà sicuramente favorevole ripercussione sul costume, con la conseguente diminuzione delle infrazioni alle leggi penali, specialmente per quelle di particolare gravità.

Non è mancata la più vigile cura per la rieducazione e recupero dei minorenni traviati o in pericolo, la cui tenera strutttura psichica conserva ancora l'impronta e i perniciosi impulsi del triste periodo dell'ultima guerra, ed al riguardo il Ministero della Giustizia, nel curare l'applicazione della legge 25 luglio 1956, n. 888, ha avuto cura di emanare dettagliate e penetranti disposizioni allo scopo di ottenere benefici risultati dai sistemi rieducativi che si ispirano ai moderni criteri delle discipline psichiatriche e psicologiche.

ORGANIZZAZIONE ED EFFICIENZA DELLA FUNZIONE GIUDIZIARIA

E' viva e generale l'esigenza che l'organizzazione giudiziaria sia opportunamente potenziata, al fine di adeguarla sempre più alla mole tuttora crescente del lavoro penale e civile. E' da rilevare infatti che gli organici dei magistrati e dei funzionari di cancelleria, in un secolo di vita nazionale unitaria, sono stati soltanto lievemente aumentati, mentre la popolazione è più che raddoppiata ed è in continua ascesa di sforzo di produzione e di complessità di scambi: in tale situazione non può sorprendere se il lavoro giudiziario non proceda con la necessaria rapidità, specie nei grandi centri, e se faticosamente si svolga la quotidiana opera degli organi giudiziari per fronteggiare l'afflusso sempre crescente di lavoro. Necessità di adeguamento di organici, e di migliore distribuzione nei varî centri, echeggiano di solito nelle relazioni parlamentari sul bilancio della Giustizia; è ben vero che con recenti provvedimenti legislativi è stato disposto l'aumento di 120 giudici, 20 consiglieri di appello e 10 consiglieri di cassazione, ma tali provvidenze rappresentano soltanto un primo passo, come esplicitamente ha riconosciuto nella Relazione l'onorevole Ministro Guardasigilli, e si ha fiducia che ulteriori provvidenze saranno disposte per il potenziamento dell'Amministrazione Giudiziaria. Assai utile si rivela l'aumento apportato all'organico dei cancellieri e la istituzione d'un particolare ruolo di dattilografi; ciò, in periodo di automozione progrediente e del crescente uso della macchina, a potenziamento dell'attività umana, è segno assai confortante di modernità di criteri.

Notevoli somme sono state stanziate anche per la costruzione degli edifici per uffici giudiziari e deve darsi ampio riconoscimento al Governo ed alla illuminata ed appassionata opera del Ministro

Guardasigilli se, nei centri più importanti, potrà rinnovarsi la Casa della Giustizia, che deve avere il decoro e la funzionalità del Tempio, essendo la giustizia funzione umana, ma su ispirazione divina.

Occorre, altresì, assicurare alla magistratura i migliori elementi, che annualmente le Università formano, ed evitare che giovani valorosi siano attratti da più allettanti sistemazioni presso altre Amministrazioni. Curare l'efficienza qualitativa dei magistrati, significa potenziare il rendimento della funzione ed assicurare alla società un bene primario, determinando la crescente fiducia nella giustizia, fiducia che ha diretta benefica incidenza sulla moralità e sul costume del popolo.

SITUAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Il lavoro della Corte di Cassazione è stato imponente per la quantità dei ricorsi esaminati e per la delicatezza delle questioni risolute.

I dati statistici presentano i seguenti risultati:

Al 31 dicembre 1955 erano pendenti in materia civile n. 9.180 ricorsi, ne sono sopravvenuti durante l'anno 1956 n. 4.954, sono stati esauriti con sentenza n. 5.045 e con ordinanza n. 589, sicchè la pendenza dei ricorsi civili al 31 dicembre 1956 è di n. 8.500, con diminuizione di n. 680 ricorsi.

Al 31 dicembre 1955 erano pendenti in materia penale n. 20.365 ricorsi, ne sono sopravvenuti durante l'anno 1956 n. 25.459, sono stati esauriti con sentenza n. 13.547 e con ordinanza n. 6.538, sicchè la pendenza al 31 dicembre 1956 è di n. 25.739 con un aumento di n. 5.374 ricorsi.

Tale aumento di pendenza, nonostante che le udienze siano state folte di processi sino a raggiungere il limite del sopportabile, è dovuta al maggior afflusso verificatosi durante il 1956 (circa n. 5.000) ed alla sopravvenuta impossibiltà legislativa di poter definire in Camera di consiglio i ricorsi manifestamente infondati.

E' doveroso peraltro riconoscere che il lavoro civile e penale espletato è tale da porre in particolare risalto l'abnegazione e l'alto senso del dovere della magistratura giudicante e requirente della Corte di Cassazione, che, nell'adempimento della sua missione di giustizia, ha lavorato senza conoscere limiti alla virtù del sacrificio.

Le Sezioni civili, oltre ad aver ridotto l'arretrato dei ricorsi pendenti, hanno affermato e consolidato in una serie di decisioni, collegate da un'armonico filo conduttore, importanti principî nel campo del diritto processuale e sostanziale.

Accennerò in primo luogo alla questione relativa ai termini di costituzione delle parti nei giudizi di primo grado e d'appello, che, vivamente dibattuta nelle Corti di merito ed in Cassazione nell'anno 1955, con decisioni contrastanti, ha trovato, nell'anno testè concluso, la soddisfacente soluzione, mediante penetrante esame di tutti gli aspetti già verificatisi e di quelli prevedibili.

In tale materia può ritenersi che, mediante l'opera interpretativa e costruttiva espletata dalla Suprema Corte, è stato fornito alle magistrature di merito un sicuro criterio risolutivo che, pur ripristinando il rispetto di norme di procedura, essenziali per l'ordinato svolgimento dei giudizi, ha evitato il pericolo di eccessi di rigore formale, estranei allo spirito della moderna legislazione e dannosi al pratico e sollecito raggiungimento della decisione di merito.

Tale carattere strumentale delle norme di procedure è stato riaffermato dalla Cassazione in numerose controversie relative alla nullità delle citazioni, delle notifiche, dell'espletamento delle prove testimoniali e di altri atti processuali, riguardo alle quali è stato sempre applicato e sviluppato il principio, secondo cui la nullità non può essere pronunciata quando l'atto processuale abbia raggiunto il suo scopo.

A tal fine riveste particolare importanza la suddistinzione operata dalla recente giurisprudenza tra i motivi di nullità sostanziale della citazione o dell'atto di appello, per i quali anche in caso di costituzione del convenuto, può ammettersi solo la sanatoria ex nunc con salvezza dei diritti acquisiti dalla controparte, ed i motivi di nullità formale, più numerosi e frequenti, per i quali anche indipendentemente dalla costituzione del convenuto può verificarsi, per ordine del giudice, la regolarizzazione dell'atto viziato, con salvezza da ogni decadenza e con l'eliminazione di molte sterili controversie, intese troppo spesso non ad attuare, ma ad impedire il ristabilimento sostanziale della giustizia nel caso concreto.

Così è stato ritenuto che la nullità formale dell'atto di appello che, secondo il ricorrente rimasto contumace in tale grado, avrebbe dovuto condurre alla nullità del giudizio di appello ed al passaggio in giudicato della prima sentenza — nullità non rilevata dal giudice di appello che non aveva ordinato la rinnovazione dell'atto — può

essere sanata nel giudizio di rinvio, in quanto il mancato uso di un potere-dovere da parte del giudice non deve mai risolversi in danno della parte. Da tale orientamento deriva che il diritto processuale, se interpretato con intelligente criterio finalistico, senza nulla sacrificare al necessario carattere di certezza, e dando il dovuto rilievo ai poteri direttivi del giudice, che non deve assidersi come arbitro puramente passivo della contesa, è in grado di assicurare il costante rispetto dell'eguaglianza delle parti e di fornire preziosa garanzia dei diritti e delle libertà individuali, rendendo, per quanto possibile, spedito ed agevole il cammino della giustizia.

Altra questione, ricca di riflessi pratici, che nel decorso anno si è avviata verso la sua soluzione definitiva, è quella attinente alla restituzione dei fascicoli di parte nel procedimento di appello, che a norma degli artt. 169, 190, 348 e 352 codice procedura civile, deve avvenire, a pena di improcedibilità non oltre i dieci giorni liberi, o i cinque giorni in casi di rinuncia alle repliche, prima dell'udienza di discussione; anche tali norme di cui nelle magistrature di merito non veniva osservato il rispetto, sono state riaffermate dalla Suprema Corte nella loro efficacia imperativa, in quanto esse sono dettate sia allo scopo di assicurare alle parti il regolare scambio delle comparse conclusionali e di replica, sia a quello di permettere al giudice di conoscere tempestivamente le definitive argomentazioni delle opposte difese per poter ascoltare con piena cognizione di causa la eventuale discussione orale.

Nel campo del diritto sostanziale interessanti profili giuridici sono stati affermati nella interpretazione delle leggi vincolistiche sulle locazioni, delicato campo questo di rapporti giuridici con immediati riflessi umani, in cui si è cercato di evitare l'estensione eccessiva dei casi di perdita del diritto alla proroga, sotto la dominante considerazione che non è compito del magistrato quello di modificare gradualmente le leggi al fine di renderle più conformi alla mutata realtà economica e sociale. E' stato pertanto affermato, come rispondente alla struttura particolare della legislazione vincolistica ed alla comune coscienza giuridica e morale, il principio per cui non perde il diritto alla proroga il coniuge incolpevole nel caso in cui l'altro coniuge, titolare del rapporto di locazione, debba allontanarsi dalla casa coniugale per effetto di sentenza di separazione personale. Tale decisione merita pieno consenso in quanto, essendo la proroga concessa a vantaggio non del solo locatore, ma dell'intero nucleo familiare, la cessazione del rapporto locativo si risolverebbe in un ingiustificato

danno dei familiari non colpevoli, proprio nel momento in cui sorge il dovere sociale di maggiore protezione anche al fine di non compromettere la possibilità del riavvicinamento e della riconciliazione familiare.

Ulteriormente perfezionata e chiarita è stata anche nello scorso anno la complessa costruzione dogmatica dai molteplici aspetti, relativa alla rivalutazione delle obbligazioni pecuniarie sorte in periodo prebellico e divenute praticamente esigibili, dopo che il valore intrinseco della moneta era profondamente mutato.

Il grave sforzo degli interpreti, inteso ad evitare l'ingiusto arricchimento di chi, avendo ricevuto la prestazione nel suo pieno valore, poteva dopo vari anni liberarsi del correlativo debito, pagando in moneta che aveva perduto la maggior parte del suo potere di acquisto, ha trovato serio ostacolo nella mancanza di norme applicabili per ricostituire l'equilibrio contrattuale sconvolto dal fenomeno della svalutazione, e dalla esistenza di principî opposti, formulati proprio allo scopo di evitare lo slittamento della moneta, influendo sui rapporti privati, con sistemi rivelatisi inefficaci.

Comunque, la Cassazione ha potuto, in molti casi, applicando la nota teoria che distingue i debiti di valore da quelli originariamente pecuniari, integrata dal principio relativo al risarcimento dei maggiori danni in caso di mora, previsto dall'articolo 1.224 codice civile, anche per le obbligazioni di valuta, alleviare le conseguenze sostanzialmente inique che potevano derivare dalla rigida affermazione della regola sancita dall'art. 1.277 codice civile, secondo cui « i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del suo pagamento e per il suo valore nominale ».

Tra le ultime importanti applicazioni della teoria suaccennata, anche nel campo extracontrattuale, ricorderò la sentenza con cui questa Suprema Corte, modificando la precedente giurisprudenza, ha affermato che costituisce debito di valore, come tale soggetto alla giusta rivalutazione, l'indennità spettante a colui che ha costruito con materiali propri sul fondo altrui, nel caso che il proprietario del fondo voglia ritenere la costruzione, pagando a sua scelta il prezzo dei materiali e della mano d'opera o l'aumento di valore arrecato al fondo.

La Corte di Cassazione ha dovuto occuparsi di una serie di cause in materia di concorrenza sleale, associata spesso a violazione di diritto di brevetto, rilevando che è tuttora perdurante, alla fonte della produzione, un'attività illecita in contrasto con i principî della cor-

rettezza professionale sui quali si fonda un sano progresso industriale nonchè l'interesse generale del commercio. Tale attività deve essere dichiarata antigiuridica, come pure va contenuta nei limiti posti dalla legge la difesa del prodotto per evitare che ne risulti compromesso il diritto di libertà nel campo fecondo della concorrenza.

Egualmente la tutela dei diritti della personalità non dev'essere riconosciuta al punto da determinare una diminuzione della libertà dell'arte, la quale trova ispirazione nei fatti della vita e in essi riscontra il substrato umano dell'attività creativa e il valore positivo della sua funzione sociale. Una recentissima sentenza di questa Corte ha affrontato il problema che, nel campo di una specifica produzione cinematografica, si presentava per la prima volta, con precisi contorni, e, accogliendo la tesi del Pubblico Ministero, ha negato il fondamento giuridico ad un preteso diritto alla « riservatezza », che da qualche tempo tendeva sostituirsi come diritto soggettivo autonomo al diritto già riconosciuto dalla legge a protezione dell'onore, del decoro e della reputazione di una persona.

Per concludere il rapido *excursus*, a titolo esemplificativo, su una parte assai limitata dell'attività svolta nel 1956, sento di poter affermare che la Corte di Cassazione, sia nel campo processuale che in quello sostanziale, ha portato un efficace contributo allo sviluppo dogmatico di importanti istituti giuridici, accogliendo spesso le soluzioni prospettate dalla dottrina e talvolta anche anticipandole e perfezionandole; la Cassazione ha realizzato così i suoi scopi istituzionali, che non si limitano ad individuare ed accertare la norma che regola il caso concreto, bensì anche a stabilire principî più generali che costituiscono in certo modo il ponte di passaggio tra l'astratto comando della legge e la multiforme varietà delle situazioni concrete, colmando le apparenti lacune dell'ordinamento giuridico e rendendo chiari i legami ed i rapporti, spesso dallo stesso legislatore non previsti, che vengono a crearsi nelle singole materie per virtù di provvedimenti legislativi diversi.

Anche il lavoro svolto in materia penale ha assunto nel decorso anno particolare importanza in relazione a due avvenimenti di grande rilievo: 1) l'entrata in funzione della Corte Costituzionale con la esplicazione intensa del suo alto ministero; 2) riforme legislative, specie in materia processuale (legge 18 giugno 1955 n. 517 e successive norme di attuazione e legge 23 marzo 1956 n. 167 in materia di giustizia militare).

Quanto al primo avvenimento, è da rilevare che con maggiore frequenza le parti si sono avvalse della impugnativa di legittimità costituzionale delle leggi di carattere penale. In questo settore, pertanto, è stato più intenso il controllo preventivo del magistrato in ordine a quell'esame delibativo che costituisce la condizione essenziale perchè possa attuarsi il sindacato costituzionale.

Tale giudizio delibativo deve svolgersi per precetto legislativo, derivante dal combinato disposto degli articoli 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, al duplice fine:

a) accertare la pertinenza e rilevanza della questione di costituzionalità per la decisione della lite in corso;

b) stabilire se sussista o meno « la manifesta infondatezza » delle questioni sollevate.

Sul primo punto, la ricerca costituzionale deve essere legata con rapporto di causalità necessaria con l'oggetto dedotto in giudizio; sulla seconda indagine è da rilevare che il legislatore ha usato una espressione negativa « manifesta infondatezza » e non valutazione di fondatezza, e perciò il giudizio delibativo deve limitarsi ad accertare che non si tratta d'impugnativa meramente pretestuosa ed inconsistente, tale da non giustificare il grave provvedimento della sospensione del giudizio in corso. Trattasi di valutazioni assai delicate per le quali non possono fissarsi criteri generali di valore assoluto; all'uso razionale di tale potestà debbono soccorrere piuttosto la sensibilità e l'acuto criterio del giudice adito, affinchè sia evitata l'invasione della competenza dell'organo costituzionale, e, nel tempo stesso, siano evitate ingiustificate sospensioni dei giudizi, in attesa della decisione sulla presunta illegittimità costituzionale.

La Corte di Cassazione, sotto la guida impareggiabile del suo Capo, di cui è ben nota l'acuta percezione dei fenomeni sociali, incidenti sulle situazioni giuridiche, ha proceduto con criterio prudente e al tempo stesso sensibile all'anelito dello Stato democratico per il rispetto del testo e dello spirito della Costituzione. E' con pari illuminato criterio e penetrante acutezza giuridica, ha proceduto, come risulta dalle cospicue decisioni emesse su ardente materia, la Corte Costituzionale, sotto la guida del Presidente De Nicola, che alla ineguagliabile esperienza derivantegli dalle altissime responsabilità assolte, unisce la saggezza e la profonda dottrina dei giuristi e filosofi sommi della Sua terra meravigliosa.

E così, ciascuna, operando sul proprio piano di competenza, con unità di intenti e di azione, la prima Vestale della Legge, la se-

conda Vestale della Costituzione, svolgono armonica azione per rendere, per quanto umanamente possibile, perfetto l'ordinamento giuridico, alla luce del quale il popolo italiano deve riconoscere la via del proprio avvenire.

Meritano particolare rilievo varie ordinanze con le quali fu disposto la rimessione alla Corte Costituzionale delle proposte impugnative e precisamente:

1) l'ordinanza delle Sezioni Unite n. 354 del 23 giugno 1956 con la quale è stato ritenuto proponibile la impugnazione di illegittimità costituzionale di un provvedimento legislativo delegato, che abbia contenuto concreto e per oggetto un diritto soggettivo o un interesse legittimo che incida sulla libertà o sui doveri del singolo, nei confronti del quale si eccepisce l'eccesso della legge di delega;

2) l'ordinanza delle Sezioni Unite 14 aprile 1956 circa l'indagine sulla costituzionalità dell'art. 25 del T.U. 18 giugno 1931 n. 773 riguardante la liceità delle riunioni a scopo di culto in oratorio acattolico;

3) quella della seconda sezione 19 luglio 1956 circa l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 5 del Decreto Legislativo n. 159 del 1944 sulle sanzioni contro il fascismo;

4) quella della sezione terza 3 aprile 1956 circa l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 5 del Decreto Presidenziale 8 agosto 1955 circa l'autenticazione della firma nella dichiarazione teletrasmessa d'impugnazione.

Per molti casi la Corte Costituzionale ha già emessa la sua decisione..e così, per ricordare le più importanti, ha affermato la incostituzionalità delle norme contenute nei commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto e settimo dell'art. 113 T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931 per incompatibilità con l'art. 21 della Costituzione che riconosce « a tutti il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione »: a tale decisione è pervenuta in base alla considerazione che l'art. 113 riconosce illimitata discrezionalità all'Autorità amministrativa, mentre l'art. 21 riconosce tale diritto a tutti i cittadini.

Detta statuizione è stata adottata, dopo aver risolta l'altra grave questione relativa all'applicabilità dell'istituto della illegittimità costituzionale anche alle leggi anteriori alla Costituzione: infatti l'articolo 134 della Costituzione parla di questioni di legittimità costituzionali delle leggi senza fare alcuna distinzione, ed anche perchè, come ha osservato la Corte, « è innegabile che il rapporto tra leggi

ordinarie e leggi costituzionali e il grado che ad esse rispettivamente spetta nella gerarchia delle fonti non mutano affatto, siano le leggi ordinarie anteriori o posteriori a quelle costituzionali ».

Altra decisione importante è stata quella riguardante l'art. 157 del T.U. leggi di P.S. per il rimpatrio obbligatorio e per la traduzione delle persone sospette.

A riguardo la sentenza della Corte Costituzionale ha precisato che l'art. 13 della Costituzione non va inteso come garanzia di libertà illimitata per la condotta del cittadino, tanto vero che la disposizione determina precisi limiti, ma non può neppure ammettersi che l'autorità amministrativa possa ordinare la traduzione del rimpatriando, perchè tale forma di coercizione può essere soltanto conseguenziale, a norma dell'ultima parte dell'art. 157, a decisione dell'autorità giudiziaria. Inoltre il provvedimento di rimpatrio obbligatorio, perchè sia legittimo, dev'essere giustificato da fatti concreti e non soltanto da sospetti, perchè questi, anche se fondati, si basano di solito su fatti vaghi ed incerti e possono dar luogo ad arbitri; ulteriore garanzia dalla Costituzione voluta è che il provvedimento di rimpatrio sia motivato, affinchè possa spiegarsi l'esercizio del diritto di difesa.

Altra decisione infine di particolare rilievo è quella relativa al quesito « se la responsabilità del direttore di giornale rappresenti un caso di responsabilità personale oppure un caso di responsabilità per fatto altrui ». Al quesito la Corte ha dato soluzione negativa, dopo acuta e penetrante interpretazione dell'art. 57 n. 1 codice penale e sua genesi storica, ed in armonia con la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione; è stato ritenuto che la responsabilità del direttore di giornale debba collegarsi a fatto colposo proprio ed in conseguenza è stata respinta l'impugnativa di incostituzionalità.

Ho voluto dare rapida indicazione delle suindicate decisioni del Supremo Organo costituzionale perchè da esse chiaramente emerge il lavoro di armonico coordinamento e revisione tra le norme del passato e quelle dello Stato democratico attualmente in vigore nel delicato campo dei diritti e delle libertà civili.

E' la sensibilità politica, nel senso più elevato, della garanzia dei diritti personali ed inalienabili del cittadino che s'innesta al criterio giuridico per dare al nostro Paese un ordinamento moderno e vivificato dal soffio della libertà che educa ed eleva. E' il diritto chiamato in sostituzione di ogni altra forma a regolare l'esistenza, lo sviluppo, il progresso della società nazionale.

Moltissime le decisioni di notevole importanza in materia di diritto e procedura penale, ne ricorderò soltanto alcune delle più significative:

Con sentenza 30 giugno 1956 la seconda sezione ha ritenuto che il vizio parziale di mente sia conciliabile con la premeditazione, perchè il primo attiene alla imputabilità mentre la seconda inerisce al dolo, quale circostanza aggravante di alcuni delitti. Si è così mutata la giurisprudenza che precedentemente era stata costantemente contraria a tale conciliabilità; sulla importante questione si prevede che saranno chiamate a pronunziarsi le Sezioni Unite.

Con sentenza 28 gennaio 1956 della terza sezione penale, è stato ritenuto che rispondono di falso ideologico il Sindaco ed i Consiglieri comunali che, di accordo, effettuano la redazione di una nuova deliberazione, nella quale, contrariamente al vero, si attesta che una precedente deliberazione indicava inesattamente la esistenza della maggioranza del Consiglio.

Le Sezioni Unite con sentenza 14 aprile 1956 hanno ritenuto che i registri della carriera scolastica universitaria sono atti pubblici e che la falsità su di essi commessa integra gli estremi del reato di cui all'art. 76 codice penale.

Con sentenza 11 maggio 1956 la terza sezione penale ha ritenuto che ai fini delle assicurazioni sociali il personale tutto compreso i registi, gli aiuti registi, gli sceneggiatori, i costumisti addetti alla produzione di un film debbono ritenersi vincolati al lavoro subordinato alle dipendenze del produttore.

In materia di stampa è stato tra l'altro ritenuto che l'obbligo di rettifica sussiste anche se la relativa richiesta venga fatta a notevole distanza dalla pubblicazione e che la legge sulla stampa non dispone particolari luoghi per l'affissione (sentenza terza sezione 15 marzo 1956).

Con due successive sentenze del 26 gennaio e del 12 aprile 1956 sono stati affermati importanti principi in ordine alla responsabilità di sanitari (anche se non medici condotti) che rifiutino o ritardino senza giustificato motivo di prestare la propria opera.

In materia di astensione dal lavoro si determina spesso un vivo allarme per le gravi ripercussioni in danno della collettività che possono derivare da certe forme di astensione collettiva dal lavoro di categorie addette a servizi di pubblico interesse.

La Corte di Cassazione, col ritenere il carattere precettivo, di immediata applicazione, dell'art. 40 della Costituzione è stata partico-

larmente sensibile all'esigenza dei lavoratori verso il miglioramento delle proprie condizioni di vita, ma l'esercizio di tale diritto non può prescindere dal concetto di limite, che è insito nell'essenza stessa di ogni diritto, poichè le varie sfere giuridiche debbono limitarsi reciprocamente, ai fini di una ordinata convivenza civile. L'esercizio del diritto, senza l'osservanza del limite, trasmoda e si tramuta in abuso del diritto.

Dai lavori preparatori della Carta Costituzionale risulta che non si volle lo sciopero illimitato e si addivenne alla cauta formula dell'art. 40: « il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano ».

E perciò è da augurare che nell'atmosfera dell'armonica regolarizzazione dei rapporti sociali, siano ben presto emanate le norme legislative, nell'ambito delle quali possa svolgersi il diritto soggettivo di sciopero, a scopo economico.

Dal compiuto sguardo d'insieme della giurisprudenza civile e penale può trarsi un giudizio conclusivo sulla essenziale utilità della giurisprudenza della Corte di Cassazione, che, pur senza essere fonte di diritto, com'è nel sistema anglo-sassone, esplica la feconda funzione di rendere relativamente certa ed uniforme la nozione dell'applicazione del diritto, dando allo svolgimento dei rapporti giuridici una guida più dettagliata e più duttile di quella che può ricavarsi dalla interpretazione del comando di legge isolatamente considerato, con i benefici effetti di contribuire a prevenire le liti ed in ogni caso a renderne più rapida e meno aleatoria la decisione.

RIFORME LEGISLATIVE IN CORSO

Sono in corso varie riforme legislative idonee a rendere sempre più aderente l'ordinamento giuridico alla realtà della vita e per soddisfare esigenze che la dottrina e la giurisprudenza indicano come utili alla maggiore efficienza dello Stato di diritto, culmine e sintesi dell'ordinamento democratico.

Da apposita autorevole Commissione nominata dal Ministro Guardasigilli è stato già preparato un progetto di riforma di varie parti del codice penale e sono state formulate proposte ispirate a modernità di criteri.

Altra autorevole Commissione procede allo studio di alcuni punti del codice di procedura civile, al fine di introdurre riforme atte a

rendere più spedita l'amministrazione della giustizia, dando al giudice maggiore e migliore aderenza alla realtà sostanziale della lite, affinchè ne senta vivo il palpito umano; dovranno essere chiarite varie situazioni complesse; è augurabile che una chiara precisazione venga determinata sul punto della legittimazione passiva per le cause nelle quali è interessata l'Amministrazione dello Stato e per le quali i cittadini spesso vedono compromesso il proprio diritto per la difficoltà di identificare l'Organo investito della rappresentanza della Amministrazione.

In elaborazione sono la legge sulla stampa e il codice stradale, per disciplinare le rispettive materie, cui sono connessi importanti situazioni giuridiche e vitali interessi dei cittadini.

La legge sul Consiglio Superiore è in via di completa approvazione e la Magistratura vedrà, con suprema soddisfazione, in funzione il nuovo Organo costituzionale come solenne garanzia della sua indipendenza, la quale, custodita da ogni magistrato nel profondo della sua coscienza, sarà ancora di più circondata di prestigio e di rispetto, sotto l'egida del nuovo Organo costituzionale presieduto dal Capo dello Stato.

La posizione di autonomia della magistratura non impedirà, attraverso il Ministro responsabile avanti al Parlamento, il coordinamento con altri poteri dello Stato, esigenza questa quanto mai essenziale, nel vigente sistema costituzionale.

L'antica aspirazione, patrocinata con fede e vigore dalle donne giuriste, ha già ottenuto legislativo riconoscimento, grazie alla sensibilità giuridica del Ministro Moro che, vigilante in ogni settore affidato alla Sua illuminata direzione, ha presentato il relativo progetto di legge.

Da questo banco, dopo elevata ed appassionata discussione, nel gennaio 1953, conclusi per il diniego, allo stato della legislazione, del riconoscimento di tale diritto, aggiungendo, per altro: « la donna italiana, la quale per opera di Grazia Deledda ha conquistato anche un premio Nobel, può ben aspirare all'ardua funzione del giudicare, ma la sua istanza, prima che nelle aule di giustizia, dovrà essere riconosciuta in sede legislativa ». Con soddisfazione, ora vedo che l'auspicio è in via di attuazione, in virtù di provvedimento legislativo che si dimostra aderente alla nuova realtà sociale.

Incessante infatti è l'evoluzione del diritto, legata intimamente al progresso del genere umano, alla cui realizzazione hanno dato in ogni tempo opera costruttiva i pensatori, i filosofi, i martiri.

Il diritto nasce come prodotto dello spirito umano, con carattere prevalentemente utilitario, per assumere, nel corso storico, anche un valore etico; nasce come prodotto di un popolo per estendersi, nelle sue massime fondamentali, a tutti i popoli, costituendo la base fondamentale della solidarietà dei popoli, per il fine supremo della pacifica convivenza.

Aspirazioni oggi più che mai di attualità, ma che nel pensiero di Emanuele Kant si delineavano sin dalla fine del '700, quando scriveva « il tempo in cui tutti i popoli si collegheranno è remoto, ma non perciò si può negare che la tendenza sia in questo senso, nè dubitare che il fine sarà raggiunto ».

Nonostante le smentite della Storia, è sempre viva la fede nella realizzazione non lontana degli ideali di giustizia, di libertà e di pace per tutti i popoli.

* * *

E con tale visione, nella mente e nel cuore, ho l'onore di chiederLe, signor Primo Presidente, che voglia dichiarare aperto, nel nome del popolo italiano, l'anno giudiziario del 1957.

APPENDICE

I. — DATI E PROSPETTI STATISTICI

1. — Giustizia civile.

In base ai dati trasmessi dagli Uffici giudiziari della Repubblica all'Istituto Centrale di Statistica, risulta che nei primi nove mesi del 1956 sono sopravvenuti 446.086 procedimenti di cognizione, con un aumento di 23.824.

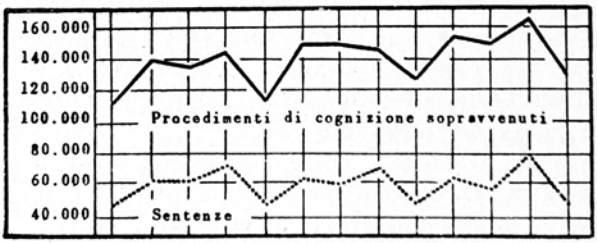
Le sentenze emesse sono state 185.556, con un aumento di 8.040, cioè del 4,5 %, rispetto al periodo gennaio-settembre 1955.

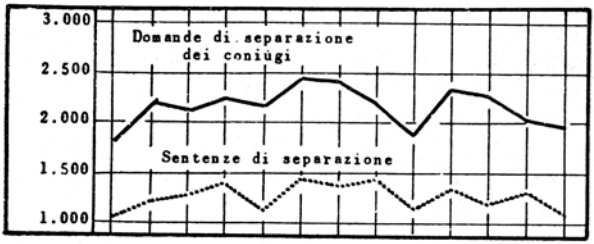
Le domande di separazione personale dei coniugi, presentate nei primi nove mesi del 1956, sono state 6.323, con una diminuzione di 208. Le domande conciliate o abbandonate sono ammontate a 2.538, quelle accolte od omologate a 3.616: le prime sono risultate aumentate, le seconde diminuite, rispetto al periodo gennaio-settembre 1955.

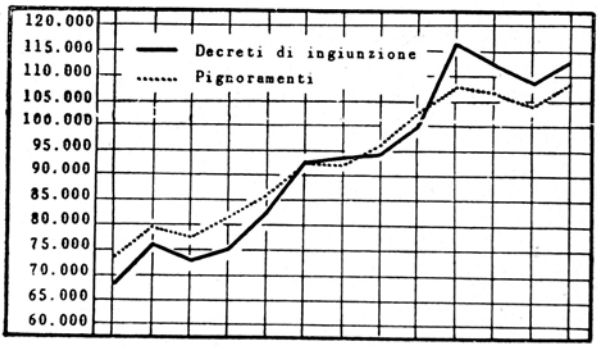
Nei primi nove mesi del 1956 sono stati emessi 335.575 decreti di ingiunzione, con un aumento di 48.966, cioè del 17,1 %, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.

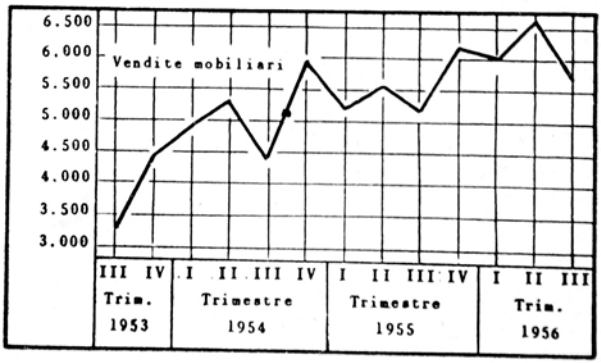
Il numero dei pignoramenti è ammontato, nei detti mesi dell'anno 1956, a 320.072 contro 290.051 negli stessi mesi del 1955; quello delle vendite giudiziarie mobiliari (mobili e frutti pendenti) è risultato pari a 18.503 contro 16.025 nel periodo gennaio-settembre 1955.

OGGETTO	Gennaio-Settembre		
	1954	1955	1956
Procedimenti di cognizione sopravvenuti . .	392.487	422.262	446.086
Sentenze	181.352	177.516	185.556
Separazioni personali dei coniugi:			
— domande presentate	6.626	6.531	6.323
— domande conciliate e abbandonate . .	2.474	2.420	2.538
— domande accolte od omologate	3.791	3.937	3.616
Decreti di ingiunzione	230.030	286.609	335.575
Pignoramenti mobiliari	243.315	290.051	320.072
Vendite giudiziarie mobiliari	14.678	16.025	18.503




3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
Domande di separazione dei coniugi
Sentenze di separazione


120.000
115.000
110.000
105.000
100.000
95.000
90.000
85.000
80.000
75.000
70.000
65.000
60.000
Decreti di ingiunzione
Pignoramenti


6.500
6.000
5.500
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
Vendite mobiliari
III IV Trim. 1953
I II III IV Trimestre 1954
I II III IV Trimestre 1955
I II III Trim. 1956

2. — Giustizia Penale.

Il numero complessivo dei delitti preveduti dal codice penale e dalle leggi in materia commerciale, denunciati alle Preture e alle Procure della Repubblica e sui quali si è provveduto nei primi nove mesi dell'anno 1956, è stato di 444.868 con un aumento di 14.790.

I delitti contro il patrimonio sono risultati 221.239, pari al 49,7 % del totale dei delitti indicati, ed hanno registrato un aumento di 10.117, cioè del 4,8 %, rispetto a quelli dei primi nove mesi dell'anno 1955; le denuncie per rapine, estorsioni e sequestri di persona a fine di rapina o di estorsione sono aumentate da 2.126 a 2.382.

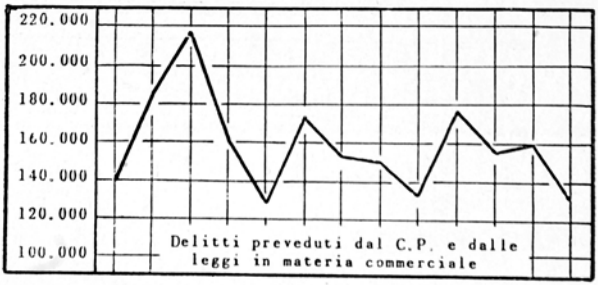
I delitti contro la persona, denunciati nei primi nove mesi dell'anno 1956, sono stati 152.359, con un aumento di 823, cioè dello 0,5 %, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente; il numero degli omicidi volontari, di quelli preterintenzionali e degli infanticidi è risultato di 1.467, con un aumento di 48, cioè del 3,4 %, rispetto ai primi nove mesi del 1955. Non sono compresi 52 delitti di omicidio volontario e 465 delitti di rapina, estorsione, ecc. del triennio 1943-1945, comunicati dal Tribunale Supremo Militare, e definiti nell'anno 1956.

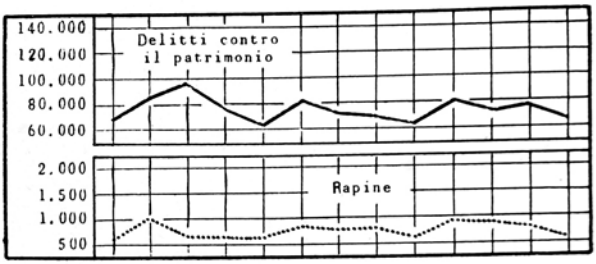
I delitti preveduti da altri codici e da leggi speciali sono risultati nei primi nove mesi del 1956 pari a 63.991, con una diminuzione di 2.045, cioè del 3,1 %, rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.

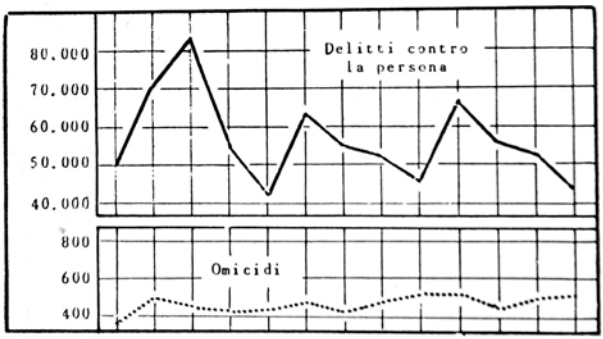
Il numero delle contravvenzioni nei primi nove mesi del 1956 è stato di 576.368, con un aumento del 2,2 % rispetto al corrispondente periodo dell'anno 1955.

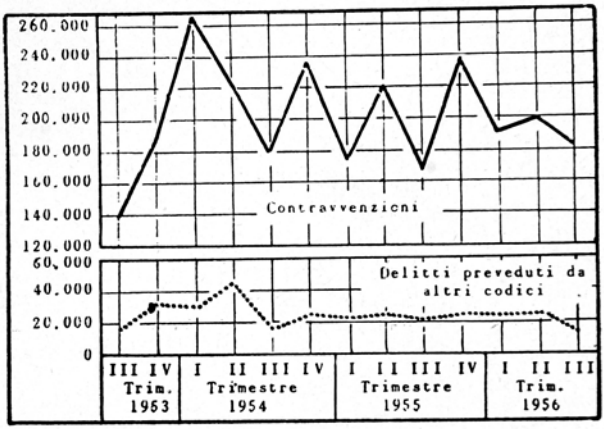
REATI	Gennaio-Settembre		
	1954 (1)	1955	1956
Delitti contro il patrimonio	239.937	211.122	221.239
di cui: rapine, estorsioni, ecc.	1.936	2.126	2.382
Delitti contro la persona	178.944	151.536	152.359
di cui: omicidi, infanticidi, ecc.	1.292	1.419	1.467
Altri delitti preveduti dal C. P. e dalle leggi in materia commerciale	85.273	67.420	71.270
Totale delitti preveduti dal C. P. e dalle leggi in materia commerciale	504.154	430.078	444.868
Delitti preveduti da altri codici e da leggi speciali	90.943	66.036	63.991
Contravvenzioni	672.067	563.837	576.368

(1) Il numero dei reati denunciati è notevolmente influenzato dalla contemporanea definizione dei procedimenti, di competenza dei pretori, coperti dalla amnistia.




140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
Delitti contro
il patrimonio
2.000
1.500
1.000
500
Rapine


80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
Delitti contro
la persona
800
600
400
Omicidi



II. — ORDINANZE PRONUNZIATE DALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CON LE QUALI È STATA RITENUTA « LA MANIFESTA INFONDATEZZA » DELLA IMPUGNATIVA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.

1) Sezione I, 5 marzo 1956, ric. Picarelli - Pres. MORCAVALLO; Rel. PELUSO; P.M., (conf.).

L'art. 275 *C.P.P., che vieta la scarcerazione dell'imputato detenuto, se condannato a pena detentiva non interamente scontata, non è in contrasto col principio dell'inviolabilità della libertà personale affermato dall'art.* 13 *della Costituzione.*

(*La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la eccezione di illegittimità costituzionale dell'art.* 275 *C.P.P.*).

Decisione che interessa i rapporti tra le norme del C.P.P. e i precetti della Costituzione.

Si è respinta l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 275 C.P.P., il quale, col vietare la scarcerazione dell'imputato detenuto, se condannato a pena detentiva non interamente scontata, non si pone affatto in contrasto con la vigente Carta costituzionale.

Di vero, l'art. 13 di questa non si riferisce alla ipotesi ora cennata, ma si pone quale norma-principio a tutela del così detto diritto di sicurezza personale, che mira a porre il cittadino al riparo da illeciti interventi della pubblica autorità amministrativa sulla sua persona e sulla sua abitazione.

A tale finalità e, quindi, al criterio direttivo del precetto costituzionale in esame resta, perciò, completamente estranea tutta la sistematica dell'art. 275 C.P.P.

Sulla funzione e gli scopi dell'art. 13 della Costituzione ebbe già a pronunciarsi questa Corte Suprema con la elaborata decisione della II Sez. penale 8 luglio 1955 ric. Sorbaro-Sindaci (in *Giust. Pen.* 1955, III, 400).

2) Sezioni Unite, 16 giugno 1956, ric. Alì Nur Abdulle - (P. Pres. EULA; Rel. D'ARIENZO; P.M. BERNIERI, conf.).

È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'ordinanza 2 febbraio 1956 n. 5 dell'Amministratore fiduciario della Somalia sul locale ordinamento giudiziario.

Il testo fondamentale dell'attuale regime somalo è l'Accordo fiduciario di tutela, il quale, insieme alla dichiarazione annessa, è emanazione della sovrana volontà collettiva delle Nazioni Unite: le norme statutarie di tali testi sono da invocarsi con assoluta prevalenza su ogni altra norma giuridica.

La Carta costituzionale italiana, nel processo di formazione delle leggi applicabili in quel territorio, esercita un'influenza che è soltanto parallela o indiretta: parallela, perchè non è da escludere che leggi o regolamenti possano essere emessi in Italia con vincolo obbligatorio per le genti somale; indiretta, perchè la convenzione internazionale ha bisogno, per essere continuativamente operante, di atti legislativi delle Camere e perchè l'azione dell'Amministrazione della Somalia non può non conformarsi, a mente dell'art. 8 della dichiarazione, ai principii costituzionali italiani.

Notevole decisione, la cui particolare importanza sta nell'aver segnato i limiti in cui la Costituzione italiana spiega la sua influenza sul processo di formazione delle leggi applicabili al territorio somalo.

Tale influsso è maggiormente evidente per le leggi e i regolamenti emessi in Italia, occorrendo che anche tali norme attinenti al territorio somalo siano conformi ai principî fissati dalla Carta Costituzionale. Ma detto influsso perdura, sia pure mediatamente, sotto più ampio aspetto, dovendo gli atti legislativi e l'azione amministrativa riguardanti quel territorio essere sempre ispirati ai criteri indicati nell'art. VIII dell'Allegato all'Accordo di tutela, criteri che sono consacrati come principî fondamentali della Carta costituzionale repubblicana.

Inoltre è da tener presente che, per l'art. X di detto Allegato, l'autorità incaricata dell'Amministrazione accetta come ideale da raggiungere nel Territorio la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

3) Sezioni Unite, 16 giugno 1956, ric. Tondi - (P. Pres. Eula; Rel. Foschini; P.M. Bernieri, conforme).

Manifestamente infondata deve dichiararsi la eccezione di illegittimità costituzionale della norma del codice penale che prevede come pena l'ergastolo.

La Corte di Cassazione ha ritenuto che la pena dell'ergastolo non è in contrasto con la disposizione dell'art. 27 della Costituzione della Repubblica Italiana.

4) Sezione III, 15 ottobre 1956, ric. Fanelli - (Pres. Cipolla; Rel. Iannelli; P.M. Faccini, conforme).

La preclusione del giudicato opera non soltanto nei confronti del giudizio di cognizione, ma anche, e a maggior ragione, nei confronti degli incidenti di esecuzione.

Ne consegue che i vizi inficianti il titolo esecutivo, in essi compresa l'illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, possono essere dedotti con l'impugnazione, se ammessa, ma non con

l'incidente di esecuzione, che muove dall'esistenza di un titolo esecutivo e che in esso trova il suo limite invalicabile.

Le norme nei giudizi di legittimità costituzionale, contenute negli artt. 134, 136, 137 *della Costituzione e* 23-36 *della legge* 11 *marzo* 1953, *n.* 87, *non derogano agli esposti principî.*

Si segnala questa decisione per l'esame dei rapporti tra eccezione di illegittimità costituzionale ed incidente di esecuzione.

5) Cass. Sez. Un. Pen., 24 novembre 1956 - (Pres. MIRTO; Rel. JANNELLI; P.M. BERNABEI), (conclus. diff.); P.M. ric. da sent. Pret. Napoli in causa Crispelli (annulla senza rinvio e dichiara estinto il reato per prescrizione).

La decisione sulla legittimità costituzionale della legge violata deve precedere l'accertamento della esistenza di una causa estintiva del reato, anche quando questa sia intervenuta prima della dichiarazione di illegittimità, perchè l'estinzione del reato presuppone giuridicamente che il reato vi sia stato.

Non sussiste contrasto tra le disposizioni della legge 29 *dicembre* 1949 *n.* 958 (*Disposizioni per la cinematografia*) *che impongono restrizioni alla iniziativa economica privata e l'art.* 41 *della Costituzione: invero alla industria cinematografica si ricollega un pubblico interesse, atto a giustificare — secondo la norma costituzionale — limitazioni e controlli.*

In relazione alle restrizioni anzidette non risulta violato il principio di legalità, enunciato nella medesima norma costituzionale: attiene infatti alla esecuzione della legge, e non è esercizio di legislazione delegata, la determinazione dei criteri per il rilascio dei nulla-osta, annualmente fatta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 25 *della legge n.* 958 *del* 1949.

Per le stesse ragioni, concernenti l'esistenza di un pubblico interesse ed il rispetto del principio di legalità, non sono in contrasto con l'art. 42 *della Costituzione le restrizioni, che dalla stessa legge derivano alla proprietà privata, per il divieto al proprietario del suolo di costruirvi una sala cinematografica ed al proprietario di un edificio di trasformarlo in cinematografo.*

L'importanza dell'affermazione, contenuta nella prima massima, è nella novità della questione decisa e nella portata del principio

affermato, che investe la stessa interpretazione dell'art. 152 cod. proc. pen. e si risolve nella proposizione che il capoverso di detto articolo (che subordina il proscioglimento in merito alla già accertata inesistenza del reato) non è applicabile alla materia in esame.

6) Cass. Sez. Un. Pen., ord. 24 novembre 1956 - (Pres. MIRTO; Rel. DE GIOVINE; P.M. BERNABEI), (concl. conf.); Masetti ric. da sent. Ass. App. Perugia (dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità Costituzionale).

Non sussiste contrasto tra l'art. 269 del codice penale, che reprime l'attività antinazionale del cittadino all'estero, e l'art. 21 della Costituzione. Il diritto di ogni cittadino di manifestare liberamente il proprio pensiero trova infatti un duplice limite: nel dovere del cittadino medesimo di non denigrare all'estero la propria Patria con notizie false; nella esigenza dello Stato, come persona giuridica di diritto internazionale, di tutelare il suo credito ed il suo prestigio all'estero, difendendosi dall'opera nociva dei suoi cittadini.

La questione relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 269 del codice penale non era stata, finora, mai affrontata dal Supremo Collegio. Tuttavia, già in precedenti decisioni la Corte, confrontando l'art. 290 del codice e l'articolo 21 della Costituzione, aveva avuto occasione di affermare che l'esercizio del diritto di critica, garantito dalla norma costituzionale, non può essere inteso in senso assoluto, al di fuori di ogni vincolo; ma trova anzitutto un limite suo particolare, attinente al buon costume polemico in una civile convivenza, nella correttezza del linguaggio da usare in ogni pubblica manifestazione di pensiero; trova poi un limite di carattere giuridico assoluto nel rispetto dovuto da ciascuno, qualunque ne sia la posizione sociale e politica, ai diritti altrui, tra cui quello di ogni persona, fisica o giuridica che sia, alla propria reputazione, al proprio decoro e prestigio. Diversamente, l'uso del diritto di libera espressione si tramuta in un abuso, cioè in un fatto illecito: onde i reati di ingiuria e diffamazione, in danno dei singoli, e quello di vilipendio ai maggiori organi costituzionali (Cass. 26 giugno 1953, D'AGATA, *Riv. Pen.* 1953, II, 1028).

La stessa affermazione, che il diritto garantito all'art. 21 della Costituzione è suscettibile di essere legislativamente limitato e disciplinato è stata ripetuta pure dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 1 del 14 giugno 1956, in *Giust. Pen.* 1956, I, 238).

In definitiva, la nuova decisione conferma che la giurisprudenza è decisamente orientata nel senso di riconoscere all'art. 21 della Costituzione la funzione di eliminare determinati mezzi di controllo (di carattere preventivo e di natura politica) non anche quella di rendere leciti, in ogni caso, fatti già penalmente illeciti.

III. — RASSEGNA SUPPLEMENTARE DI GIURISPRUDENZA.

I. — In materia civile.

1) Sezioni Unite, 9 maggio 1956, sentenza n. 1505 - Pres. Brunelli; Est. Gionfrida; P.M. Pomodoro (concl. diff.).

Nel corso del processo davanti al giudice speciale, è possibile proporre regolamento preventivo di giurisdizione, per ottenere che sia stabilito se la causa appartenga alla cognizione del giudice adito o degli arbitri.

Deve, invece, escludersi la proponibilità del regolamento nella ipotesi inversa, in cui, cioè, sia stato adito il collegio arbitrale, poichè, fino a quando non sia intervenuto il decreto del pretore, non è dato ravvisare nel procedimento degli arbitri un processo giurisdizionale.

Le Sezioni Unite, premesso che presupposto del regolamento preventivo di giurisdizione è la pendenza di un processo innanzi ad un organo di giurisdizione, ordinario o speciale, ne hanno escluso la proponibilità nel corso del procedimento arbitrale, ritenendo che questo acquista retroattivamente carattere giurisdizionale solo per effetto del decreto del pretore che rende esecutivo il lodo. Prima di tale provvedimento non possono riconoscersi alla instaurazione del procedimento gli effetti propri della domanda proposta ad organi giurisdizionali e, sopratutto, quelli che si riconnettono al fenomeno della litispendenza.

2) Sezioni Unite, sentenza n. 1141 del 17 aprile 1956 - Pres. PIACENTINI; Est. STELLA RICHTER; P.M. CARUSO (concl. conf.) in causa I.R.E. c. *Finanze*.

Ha carattere giurisdizionale la decisione del ministro delle finanze nelle controversie in materia di imposte doganali sulle questioni di qualificazione e di classificazione delle merci, ai sensi del t.u. 9 aprile 1911, *n.* 330, *modificato dal d.l. 8 giugno* 1936, *n.* 1234, *e dalla legge 4 dicembre* 1939, *n.* 2026.

Pertanto non è consentito al contribuente di proporre azione dinanzi al giudice ordinario perché decida sulla qualificazione delle merci e sul conseguente diritto al rimborso dell'imposta doganale.

Contro il provvedimento del ministro, in seguito all'entrata in vigore della Costituzione (che con l'art. 111 *ha abrogato il capoverso dell'art.* 26 *T.U.* 26 *giugno* 1924, *n.* 1054), *è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, impugnazione la quale comprende ed assorbe quella di contenuto più limitato al Consiglio di Stato.*

Le Sezioni Unite, dopo aver ribadito il carattere giurisdizionale della decisione del Ministro delle Finanze nelle controversie in materia di imposte doganali concernenti le questioni di qualificazioni e di classificazioni delle merci, hanno escluso la potestà giurisdizionale del giudice ordinario in ordine alle controversie anzidette ed al diritto al rimborso dell'imposta pagata.

Hanno, inoltre, affermato che, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la decisione del Ministro è impugnabile — in base all'art. 111 della Costituzione stessa — per violazione di legge innanzi alla Corte di Cassazione, ritenendo che l'anzidetto gravame assorbe quello di contenuto più limitato (incompetenza o eccesso di potere) esperibile innanzi al Consiglio di Stato, sicché deve ritenersi abrogato il capoverso dell'art. 26 del T.U. 26 giugno 1924 n. 1054.

Le Sezioni Unite hanno, poi, rilevato l'anormalità dell'attribuzione della funzione di giudice al rappresentante dell'Amministrazione interessata, auspicando che il legislatore provveda presto ad eliminarla con l'attesa riforma sul contenzioso tributario e con la più generale revisione di tutte le giurisdizioni speciali, la quale è imposta dalla Costituzione e dovrebbe già essere stata compiuta (art. 6° delle disposizioni transitorie e finali).

3) Sezione III, sentenza n. 1260 del 27 aprile 1956 - Pres. LOMBARDO; Est. ROSSI; P.M. GUIDI (conf.) in causa Lloyd Italico c. *Vandroux*.

È competente il collegio, e non il giudice istruttore, a emettere l'ordinanza di sospensione necessaria del processo a norma dell'articolo 295 *cod. proc. civile.*

Ritenuta la nullità del provvedimento di sospensione del processo, non può sostenersi che dalla violazione del termine di riassunzione, nel frattempo decorso, sia derivata la estinzione del processo.

La Corte di Cassazione, esaminando per la prima volta la dibattuta questione concernente la identificazione dell'organo competente ad emettere l'ordinanza di sospensione necessaria del processo a norma dell'art. 295 C.P.C., ha ritenuto che tale competenza spetti al collegio e non al giudice istruttore, in quanto è attribuita all'organo investito del potere di decidere la controversia e, d'altra parte, l'accertamento, della pregiudizialità di una pronuncia, rispetto ad un'altra, esula dalle attribuzioni del giudice istruttore e rientra, invece, nella funzione decisoria propria del collegio.

4) Sezioni Un. civili, sentenza n. 3543 in data 12 ottobre 1956, Pres. PIACENTINI; Est. FAVARA; P.M. POMODORO (concl. diff.).

L'ordine n. 6 *del* 12 *luglio* 1945 *e l'ordine n.* 146 *dell'*11 *marzo* 1948 *emessi dal Governo Militare Alleato di Trieste, in virtù dei quali il detto Governo inibiva, col primo, il ricorso per cassazione, mentre, col secondo, istituiva presso la Corte d'Appello di Trieste, una Sezione Speciale avente funzione di Corte di Cassazione, devono ritenersi illegittimi, in quanto, non potendo l'Autorità Militare occupante, in mancanza di effettiva necessità, modificare l'ordine delle giurisdizioni dello Stato Italiano che mai aveva perduta la propria sovranità nel territorio, e non avendo mai cessato i magistrati in esso giudicanti di appartenere all'ordine giudiziario italiano, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario e con l'applicazione esclusiva delle norme italiane di procedura civile e penale, le sentenze emesse dagli organi giurisdizionali italiani in quel territorio erano e rimanevano impugnabili esclusivamente secondo le norme di procedura italiana, onde doveva farsi esclusivo ricorso a questa Corte*

di Cassazione contro le sentenze, sia pure pronunziate nel territorio di Trieste, per le quali gli artt. 360 *e* 362 *c.p.c. prevedono tale forma di impugnazione.*

All'uopo bene è impugnabile davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per difetto di giurisdizione e illegittima costituzione del giudice, la sentenza pronunciata, sia pure in grado di Cassazione, dalla Sezione Speciale della Corte d'Appello di Trieste, illegittimamente creata dal Governo Militare Alleato con gli Ordini sopra richiamati.

Le Sezioni Unite, in base all'art. 111 della Costituzione, hanno ritenuto proponibile l'impugnazione per cassazione contro la sentenza emessa da un giudice di appello, cui illegittimamente siano state attribuite le funzioni della Suprema Corte.

5) Sezione II, sentenza n. 1535 del 9 maggio 1956 - Pres. FELICI; Est. GIONFRIDA; P.M. ROSSI (concl. conf.) in causa Gianoli contro *Gianoli.*

La preclusione della facoltà delle parti, di chiedere nuovi mezzi di prova, si verifica, ai sensi dell'art. 184 *cod. proc. civ., non nel momento in cui il giudice istruttore invita le parti a precisare le conclusioni da sottoporre al collegio, bensì all'atto in cui egli si spoglia della causa rimettendola al collegio.*

La Corte, riesaminando la dibattuta questione concernente la identificazione del momento preclusivo della facoltà delle parti di chiedere nuovi mezzi di prova, ha ritenuto che, tanto nel giudizio di primo grado che in quello di appello, la deduzione di nuove prove è consentita anche dopo che il giudice istruttore abbia invitato le parti a precisare le conclusioni, in quanto l'art. 184 C.P.C. fissa nella udienza di precisazione delle conclusioni il momento di preclusione per la modificazione delle domande, eccezioni e conclusioni precedentemente formulate.

6) Sezione I, sentenza n. 1409 del 4 maggio 1956 - Pres. OGGIONI; Est. ALBANESE; P.M. BERRI (conf.), in causa Opera Valorizzazione Sila contro *Paese* e *Carafa.*

L'art. 17 *legge* 21 *ottobre* 1950 *n.* 841 (*detta legge stralcio*), *il quale dispone che nel comma* 1° *dell'art.* 6 *della legge* 12 *maggio* 1950

n. 230 (detta legge Sila) alla parola « espropriati » sono sostituite le parole « sottoposti a procedimento di espropriazione », contiene una deroga al predetto art. 6 ai soli fini dell'applicazione della legge Sila a territori diversi da quelli facenti parti del comprensorio silano, cosicché, per il comprensorio stesso, sono rimaste in vigore le disposizioni della legge n. 230 del 1950 (con le modificazioni di cui all'articolo 1 della legge 27 luglio 1950 n. 525).

Pertanto, ai fini dell'applicazione del citato art. 6, la efficacia della disdetta che l'opera per la valorizzazione della Sila deve dare al conduttore del terreno espropriato almeno tre mesi prima della scadenza del contratto di locazione è subordinata all'emanazione del decreto di espropriazione del terreno stesso.

La legge 21 ottobre 1950 n. 841 (cosiddetta legge stralcio) ha esteso ad altri territori dello Stato, con talune deroghe, le disposizioni della legge 12 maggio 1950 n. 230 per la riforma agraria nei territori della Sila in relazione al regime delle locazioni agrarie. Era sorto il problema se anche per i territori silani dovessero applicarsi le modifiche apportate dalla legge stralcio (in particolare, se la disdetta intimata dall'Opera Nazionale Sila al conduttore del terreno espropriato fosse subordinata all'emanazione del decreto di espropriazione — Legge Sila — o fosse sufficiente la sottoposizione a procedimento di espropriazione — Legge stralcio —).

La Corte di Cassazione ha stabilito che le disposizioni della legge stralcio modificatrici di quelle della legge Sila riguardano esclusivamente i territori non silani, non essendo destinate ad avere efficacia generale, ma limitata all'ambito della legge stralcio.

...

7) Sezioni Unite, sentenza n. 510 in data 23 febbraio 1956 - P. Pres. Eula; Rel. Pece; P.M. Roberto (conf.), in causa Manzoni contro *Frantini*.

È inefficace la ritardata costituzione dell'attore nel termine fissato per il convenuto, qualora neppure quest'ultimo si sia costituito tempestivamente.

Tuttavia, in caso di tardiva costituzione di entrambe le parti, ove il convenuto accetti il contraddittorio, deve consentirsi la prosecuzione del processo.

Se, al contrario, il convenuto, costituendosi dopo la scadenza del proprio termine, eccepisca la tardiva costituzione di controparte, la

causa va cancellata dal ruolo e sorge l'onere della riassunzione di essa.

In grado di appello, l'appellante non può usufruire del termine di costituzione assegnato all'appellante che non si sia costituito tempestivamente, e, in caso di tardiva costituzione di ambo le parti, può l'appellato eccepire la tardiva costituzione di controparte e ottenere la cancellazione della causa dal ruolo.

Nella ipotesi di cancellazione della causa dal ruolo (nella specie: per tardiva costituzione delle parti) ove sia sorta controversia sui presupposti della cancellazione, l'onere delle spese va regolato secondo il normale criterio della soccombenza (art. 91 cod. proc.) e non già secondo quello della anticipazione (art. 310 cod. proc. civ.).

Dopo la riforma delle norme sul processo civile attuata nel 1950, si erano manifestati contrasti notevoli nella giurisprudenza della Corte di Cassazione relativamente agli effetti della ritardata costituzione delle parti in giudizio.

Sottoposte le questioni dibattute all'esame delle Sezioni Unite, è stata affermata la inefficacia della ritardata costituzione dell'attore nel termine fissato per il convenuto, qualora neppure quest'ultimo si sia tempestivamente costituito.

Tuttavia, nell'ipotesi di ritardata costituzione di entrambe le parti, è stata ritenuta legittima la prosecuzione del processo, qualora il convenuto abbia accettato il contraddittorio. Se, al contrario, quest'ultimo abbia eccepito la tardiva costituzione della controparte, la causa deve essere cancellata dal ruolo e sorge l'onere della riassunzione di essa.

Applicando gli anzidetti princìpi al giudizio di appello, le Sezioni Unite hanno ritenuto che la ritardata costituzione dell'appellante provoca non già la improcedibilità del gravame ma la cancellazione della causa dal ruolo ed il conseguente onere della riassunzione di essa.

Qualora sia sorta controversia sui presupposti della cancellazione, l'onere delle spese va regolato secondo il normale criterio della soccombenza.

Sostanzialmente conforme è la sentenza delle Sezioni Unite n. 508 di pari data in causa De Nicola c. Corvi.

8) Sezione II, sentenza n. 476 del 18 febbraio 1956 - Pres. Felici; Est. Pedroni; P.M. Toro (conf.) in causa Piperno contro *Sonnino*.

Pur quando è incerta la titolarità del diritto, il fatto che un negozio giuridico sia stato posto in essere da chi mancava del requisito della legittimazione, ossia della potestà di esercizio del diritto, non ha alcuna rilevanza e non produce la caducazione del negozio, ove rimanga accertato, anche a posteriori, che il soggetto in allora non legittimato sia effettivamente titolare del diritto.

Quando la titolarità del diritto è incerta (come nel caso dell'erede designato nell'eredità dell'assente, dato che tale titolarità è collegata all'accertamento che l'assente sia dichiarato morto presunto in una data piuttosto che in un'altra) il fatto che un negozio giuridico sia stato posto in essere da chi mancava del requisito della legittimazione, ossia dell'investitura formale della potestà di esercizio del diritto, non ha alcuna rilevanza e non produce la caducazione del negozio, ove rimanga accertato *a posteriori* che il soggetto allora non legittimato sia effettivamente titolare del diritto, giacché col postumo accertamento avviene il consolidamento della legittimazione e della titolarità.

9) Sezione II, sentenza n. 475 del 18 febbraio 1956 - Pres. PETRELLA; Est. SERRA; P.M. TORO (concl. conf.), in causa Cannizzaro contro *Scivoletto*.

La procedura del provvedimento d'urgenza, prevista dagli articoli 700 e segg. cod. proc. civ., è applicabile in tutti quei casi in cui, non potendo venire in considerazione, per difetto dei relativi presupposti, le tipiche misure cautelari del sequestro, della denunzia di nuova opera o di danno temuto o del procedimento di istruzione preventiva, si abbia ragione di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile.

Se, normalmente, il predetto provvedimento cautelare tende a conservare lo stato di fatto attuale, tuttavia, secondo i casi, esso può anche essere diretto al mutamento di tale stato, quando il suo perdurare potrebbe rendere inoperante la successiva decisione di merito.

Il Supremo Collegio, dopo aver ribadito la natura cautelare, con carattere di generalità, dei provvedimenti di urgenza, ha ritenuto che la cautela può essere volta anche al mutamento dello stato di fatto attuale, quando il suo perdurare potrebbe rendere inoperante la

successiva decisione di merito, in quanto la legge considera ogni possibile ipotesi, in cui la durata del giudizio influisca negativamente sulla concreta realizzazione del diritto e non siano applicabili misure cautelari specifiche.

10) Sezione I, sentenza n. 452 del 16 febbraio 1956 - Pres. PASQUERA; Est. FAVARA; P.M. CUTRUPIA (concl. conf.) in causa Cortese contro *Pozza*.

La disposizione dell'art. 2 legge n. 29 del 1952, secondo la quale i termini convenzionali relativi a patti di riscatto in riferimento ai trasferimenti di beni immobili e di diritti immobiliari, soggetti alle nullità previste dal r.d.l. n. 1015 del 1941, rivivono per lo stesso periodo previsto dalle parti, a datare dalla entrata in vigore della detta legge, alle condizioni equitativamente rivalutate dal giudice, non si applica alle vendite con patto di retrovendita nel caso in cui tale patto sia stato stipulato con una scrittura nulla perché non registrata nei termini previsti dal r.d. del 1941.

Il Supremo Collegio, esaminando per la prima volta la portata ed i limiti di applicazione dell'art. 2 della legge 25 gennaio 1952 n. 29, ha affermato il carattere eccezionale della norma, applicabile soltanto ai casi da essa tassativamente previsti.

Ha, pertanto, negato la possibilità della estensione di essa all'ipotesi di vendita con patto di retrovendita, data la sostanziale differenza tra il rapporto anzidetto — che determina l'obbligazione di stipulare — e la vendita con patto di riscatto, che sottopone il negozio a condizione risolutiva potestativa.

11) Sezioni Unite, sentenza n. 427 del 14 febbraio 1956 - Pres. BRUNELLI; Est. LA VIA; P.M. FRAGALI (concl. conf.) Mete contro *Ministero di Grazia e Giustizia*.

Il ricorso per cassazione contro decisioni della Corte dei Conti può, pur nel vigore dell'attuale codice di procedura civile, essere proposto nel termine di novanta giorni, stabilito dall'art. 71, 1° comma, T.U. 12 luglio 1934, n. 1214.

Per pervenire alla decisione adottata, le Sezioni Unite hanno ritenuto che le norme particolari, dettate per disciplinare il procedimento davanti alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti, prevalgono rispetto a quelle generali del codice di rito civile, ancorché antecedenti all'emanazione del vigente codice.

12) Sezioni Unite, sentenza n. 308 del 2 febbraio 1956 - Pres. BRUNELLI; Est. LA VIA; P.M. FRAGALI (concl. conf.), in causa Cirillo contro *Azienda Elettricità Pomigliano d'Arco.*

Presupposto della giurisdizione del magistrato del lavoro in ordine alle controversie individuali relative a rapporti di impiego e di lavoro con dipendenti di enti pubblici economici. è l'esistenza di una controversia attinente a rapporti in atto, o a questioni relative a un rapporto risoluto, e non già a un rapporto di lavoro da costituirsi.

Pertanto ove la controversia non riguardi un rapporto di lavoro in atto, bensì l'aspirazione del soggetto ad avere un rapporto di lavoro con l'ente (nella specie azienda municipalizzata), si verte nel caso del concorrente a un pubblico concorso il quale impugni i risultati del concorso stesso e gli atti amministrativi conseguenziali epperò, in tale ipotesi, anche quando il concorso sia stato bandito da un ente pubblico economico, la questione sulla regolarità o meno del pubblico concorso non rientra fra quelle previste dall'art. 429 n. 3 cod. proc. civ., ma nella competenza generale del Consiglio di Stato sulle impugnative per illegittimità di atti amministrativi.

13) Sezioni Unite, sentenza n. 1503 in data 9 maggio 1956 - Pres. PIACENTINI; Est. VISTOSO; P.M. FRAGALI (concl. conf.) in causa Del Giudice c. *Finanze.*

Il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946 n. 134, sull'avocazione dei profitti di regime, non detta una precisa designazione sull'organo cui è affidata la rappresentanza dell'amministrazione delle finanze nel giudizio di cassazione avverso le decisioni della commissione centrale per l'avocazione dei profitti di regime.

Quindi sia che il giudizio venga proposto nei confronti dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette, sia che invece venga instaurato nei confronti dell'intendenza di finanza, in nessun caso possono dirsi violate le norme che regolano il contraddittorio.

La questione, concernente la identificazione dell'organo al quale è affidata la rappresentanza dell'Amministrazione delle finanze nel giudizio di cassazione, in tema di avocazione dei profitti di regime, è stata risolta in modo contrastante dalle sezioni semplici della Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 1592 del 26 maggio 1955 e n. 1864 del 16 giugno 1955).

Le Sezioni Unite, esaminando il problema, hanno ritenuto che il ricorso per cassazione avverso le decisioni della Commissione centrale delle imposte, Sezione specializzata per l'avocazione dei profitti di regime, può essere proposto sia nei confronti dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette sia nei confronti dell'Intendente di Finanza, in quanto il D.L. 26 marzo 1946 n. 134 sull'avocazione dei profitti di regime non designa l'organo cui è affidata la rappresentanza dell'Amministrazione delle finanze nel giudizio di cassazione, né può escludersi la legittimazione a stare in giudizio dell'Intendente di Finanza, poiché i profitti di regime, pur non avendo natura di tributi per il loro carattere sanzionatorio, sono, tuttavia, inquadrati nell'ordinamento tributario dello Stato.

14) Sezione II, sentenza n. 845 del 24 marzo 1956 - Pres. PETRELLA; Est. DANZI; P.M. CUTRURIA (conf.) in causa Cavalieri c. *Soc. brevetti Ducati.*

La persona investita della funzione di amministratore, e, quindi, di organo di una società, non perde per ciò solo l'autonomia che gli è propria come soggetto di diritti individuali e, per tanto, può stabilire, o continuare anche con la società stessa, i più svariati rapporti giuridici, compreso quello di prestazione d'opera subordinata, in ogni sua possibile configurazione materiale o intellettuale.

Il rapporto di lavoro subordinato può essere incompatibile, sotto il profilo del conflitto d'interessi, con le funzioni di amministratore soltanto in via ipotetica, quando cioè sia accertato che, proprio per effetto del cumulo di mansioni, il vincolo di subordinazione alle direttive della società e al controllo dei suoi organi sia stato " ab origine " o sia divenuto inoperante nel corso del rapporto, facendo così venir meno la caratteristica essenziale del lavoro subordinato.

Il Supremo Collegio, modificando il precedente indirizzo (cfr. sent. n. 2030 del 21 giugno 1940 e n. 2846 del 27 luglio 1939), ha negato la impossibilità giuridica della coesistenza nella medesima

persona della funzione di organo di una società e di compiti di prestatore di lavoro subordinato, ritenendo che la incompatibilità è ipotizzabile soltanto se si profila, in concreto, un conflitto di interessi, qualora per effetto del cumulo di mansioni divenga inoperante il vincolo di subordinazione e venga meno la caratteristica essenziale del rapporto di lavoro subordinato.

15) Sezione I, sentenza n. 589 in data 28 febbraio 1956 - Pres. PASQUERA; Est. PERRONE CAPANO; P.M. CALDARERA (concl. conf.) in causa Stroili c. *Finanze*.

Nelle controversie in materia di imposte per profitti di contingenza la rappresentanza legale in giudizio dell'Amministrazione finanziaria spetta all'Intendente di Finanza del luogo ove risiede l'Autorità giudiziaria che sarebbe competente secondo le norme ordinarie della procedura civile, ferme restando le norme di competenza relative al foro erariale.

Con tale decisione ed altre successive (cfr. sent. n. 1019 del 7 aprile 1956) la Corte di Cassazione, riaffermato il principio che i profitti eccezionali di contingenza costituiscono vere e proprie imposte, ha ritenuto che la rappresentanza legale in giudizio dell'Amministrazione finanziaria spetti, anche in tale materia, all'Intendente di Finanza, legittimato a rappresentare l'Amministrazione nelle controversie concernenti imposte e tasse.

Attesa la inderogabilità di tale attribuzione, il Supremo Collegio ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione notificato al procuratore delle imposte od al Ministro delle Finanze.

16) Sezione I, sentenza n. 346 del 7 febbraio 1956 - Pres. PIACENTINI; Est. STELLA RICHTER; P.M. CUTRUPIA (conf.) in causa Proc. Gen. Corte Cassazione c. *Langella*.

Il pubblico ministero, ancorché svolga nel processo un'attività analoga a quella delle parti, non è parte, ovvero può essere considerato tale soltanto in senso meramente formale.

Pertanto, in caso di soccombenza, il P.M. non può essere condannato alle spese del giudizio.

Il Supremo Collegio, a seguito di una dettagliata disamina delle norme che regolano le attribuzioni e l'attività del P.M., ha negato la natura amministrativa di tale organo e la qualità di parte nel processo, considerando che esso non agisce in rappresentanza di alcuna Amministrazione dello Stato, ma svolge, al pari dei giudici, un'attività puramente giuridica, volta all'attuazione della volontà della legge, sicché è estraneo al rapporto giuridico controverso e non è soggetto al giudicato.

Ha, pertanto, negato la possibilità di una condanna del P.M. — e per esso dell'Erario dello Stato — al pagamento delle spese, in caso di soccombenza.

17) Sezione I, sentenza n. 163 del 19 gennaio 1956 - Pres. PIACENTINI; Est. ROSSANO; P.M. TAVOLARO (conf.) in causa Maringelli c. *Soc. Esport e Importazione.*

Il potere di abbreviazione dei termini di comparizione nelle cause che richiedano pronta spedizione, attribuito al giudice dall'articolo 163 *bis*, 2° *comma, cod. proc. civ., non è riferibile alle controversie d'opposizione a decreto ingiuntivo, stante per queste la astratta ed autonoma riduzione legislativa disposta dall'art.* 645 *cod. proc. civile.*

Il Supremo Collegio, per pervenire alla decisione adottata, ha considerato che nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo è stabilita una autonoma riduzione dei termini di comparizione e, pertanto, non è applicabile una ulteriore riduzione in base alla previsione dell'art. 163 bis, comma 2°, C.P.C., che riguarda i termini ordinari indicati nel primo comma dello stesso articolo.

18) Sezioni Unite, sentenza n. 2184 del 21 giugno 1956 - P. Pres. EULA; Est. STELLA RICHTER; P.M. ROBERTO (concl. parz. diff.), in causa Procuratore Generale Cassazione c. *Stefanelli.*

La convenzione tra l'Italia e la repubblica di San Marino, resa esecutiva con legge n. 1320 *del* 1939, *e successive modificazioni, ha stabilito, per quanto riguarda l'Italia, che la dichiarazione di esecutorietà delle decisioni pronunziate dalle autorità giurisdizionali della predetta repubblica sia emessa, su istanza della parte interes-*

sata e senza contraddittorio, dal presidente della Corte d'appello nella cui circoscrizione deve aver luogo l'esecuzione, disponendo inoltre che, contro il detto provvedimento, possa proporsi ricorso alla Corte d'appello, nel termine perentorio di quindici giorni dalla notificazione del provvedimento medesimo e assoggettando, infine, la decisione della Corte alle impugnazioni consentite contro le sentenze pronunziate in sede d'Appello.

Da tale disciplina si desume che il provvedimento del presidente della Corte, qualora ad esso non segue l'opposizione, ha la stessa natura e lo stesso valore di quello emesso dalla Corte in caso di opposizione e quindi deve considerarsi sostanzialmente come una sentenza, poichè, al pari della pronuncia della Corte, definisce una causa e fa stato sulle questioni decise in relazione all'eseguibilità della sentenza straniera.

Le Sezioni Unite, per pervenire alla decisione adottata, hanno considerato che il provvedimento del Presidente della Corte di Appello, qualora ad esso non segua l'opposizione, ha contenuto sostanziale di sentenza, in quanto fa stato nelle questioni decise ed è, perciò, impugnabile con ricorso per cassazione.

II. — In materia penale.

1) Sezioni Unite, 14 aprile 1956, ric. P.M. c. Grani - P. Pres. Eula; Rel. Giannantonio; P.M. Bernieri (conf.).

Agli effetti delle disposizioni sui delitti di falso, sono atti pubblici i documenti originali del pubblico ufficiale, e cioè i documenti (ad. es.: gli atti dello stato civile) che comprovino e rappresentino un fatto giuridico. Sono, invece, copie ed attestati i documenti derivativi (ad es.: le copie ed estratti di un atto dello stato civile) che riproducono il contenuto di altro documento.

Sono atti pubblici, altresì, quelli formalmente derivativi, ma sostanzialmente originali, che, sia pure a mezzo dei fatti riprodotti, comprovano e rappresentano un fatto giuridico nuovo avente una propria individualità, una propria autonomia, nonchè propri effetti giuridici.

I registri della carriera scolastica universitaria sono pertanto atti pubblici e la falsità su di essi commessa integra gli estremi del reato di cui all'art. 476 C.P.

La decisione, resa a Sezioni Unite, riafferma un indirizzo già seguito dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. 20 ottobre 1952, ric. Montalto, in *Giust. Pen.* 1954, II, 312; Cass. 13 aprile 1938, ric. Santarelli, in *Giust. Pen.* 1940, II, 457), ma controverso tra i giudici di merito.

I registri della carriera scolastica, pur essendo costituiti in gran parte da elementi desunti da altri atti e documenti, ora pubblici ora privati, concretano un atto nuovo che racchiude la intera carriera scolastica dei singoli studenti, non altrimenti desumibile da ogni singolo atto.

È, peraltro, da rilevare che sussistono documenti i quali presuppongono, di regola, un progressivo e graduale completamento per il verificarsi di determinate situazioni e che, pur essendo destinati a comprovare notizie o dati successivi, desunti da altri atti, pur creano, a loro volta, in modo autonomo e originario, uno status avente autonoma rilevanza giuridica, che trascende quella propria di ogni singola registrazione.

2) Sezione III, udienza 12 aprile 1956, ric. Russo - Pres. Ricciardelli; Rel. Spinelli; P.M. Dettori (conf.).

Commette il reato di cui all'art. 328 cod. pen. il medico che rifiuta o ritarda di prestare la propria opera senza un giustificato impedimento. Il ritardo va però valutato con cautela in relazione ai motivi che lo giustificano, alle condizioni che presenta, nelle manifestazioni esterne, l'infermo, alla possibilità della corresponsione degli onorari da parte del richiedende, alla qualità del sanitario, se cioè libero professionista o medico condotto o medico ospedaliero, alla possibilità dell'infermo di ricorso in loco ad ambulatori pubblici all'uopo attrezzati o ad altri sanitari e così via.

Decisione di notevole rilievo perchè, in precedenza, la configurabilità del reato era ravvisata solo nei confronti del medico condotto (Sez. III, 8 novembre 1954, Riggio, *Rivista Penale* 1955, pag. 259, n. 50).

3) Sezione III, 26 marzo 1956, ric. Colorni - Pres. e Rel. Auriemma; P.M. Lorenzo (conf.).

Ai fini dell'obbligo di inserzione di risposte o rettifiche nella stampa periodica, come supplemento è comunemente considerata una edizione complementare del periodico, cui le imprese ricorrono per la necessità pubblicitaria di dar conto di un servizio particolarmente ed eccezionalmente incompatibile con le necessità tecniche dell'edizione principale. Ne deriva l'impossibilità di dare vita autonoma al supplemento per le stesse nozioni di autonomia e di integrazione e scaturisce l'inserimento tra gli stampati denominati giornali dalla legge dei così detti supplementi, anche se stampati con caratteri ed impaginazione diversi da quelli ordinari al giornale.

Nella legge non vi è alcun termine di decadenza per l'esercizio del diritto di rettifica per l'ovvia considerazione che l'interessato può venire a conoscenza della pubblicazione giornalistica a distanza di tempo.

Decisione importante in ordine alla definizione del così detto « supplemento » di periodico.

4) Sezioni Unite, 24 novembre 1956, ric. Salomone - Pres. MIRTO; Rel. FRISOLI; P.M. BERNABEI (conf.).

Il delitto di bigamia si consuma nel luogo di celebrazione del secondo matrimonio.

Non può considerarsi commesso all'estero il delitto medesimo, quando il secondo matrimonio sia stato contratto in località della zona B del territorio triestino, perchè la zona medesima non può considerarsi territorio estero rispetto all'ordinamento giuridico italiano.

Una precedente decisione aveva invece affermato che il delitto di bigamia ha natura di reato permanente; e pertanto aveva ritenuto applicabile l'art. 6 cod. pen. — che considera commesso nel territorio dello Stato il reato, quando l'azione o l'omisssione che lo costituisce è ivi avvenuta anche in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione — in un caso in cui il secondo matrimonio era stato contratto all'estero (Cass. 7 luglio 1953, Pelucchi, *Giust. Pen.*, 1954, II, 7).

La decisione delle Sezioni Unite costituisce pertanto opportuna conferma del carattere di reato istantaneo con effetti permanenti.

L'affermazione contenuta nella seconda massima poggia sulla considerazione che anche quello della zona B è un regime di semplice occupazione militare, che non esclude l'efficacia cogente dei precetti penali dell'ordinamento giuridico italiano; ed è irrilevante, a questi effetti, l'eventuale violazione, da parte della Potenza occupante, dei principî di diritto internazionale che impongono, in regime di occupazione militare, il sostanziale rispetto dell'ordinamento giuridico preesistente.

5) Sezioni Unite, 14 aprile 1956, ric. Carone - P. Pres. EULA; Rel. SPINELLI; P.M. SICA (concl. diff.).

La regola del divieto del novum *in cassazione va rapportata all'art.* 539 *C.P.P., che considerando le cause di annullamento senza rinvio, prevede anche quelle che prescindono dall'osservanza del principio della precedente deduzione del motivo di appello, quali l'annullamento perchè il fatto non è preveduto dalla legge come reato, o perchè il reato è estinto o l'azione non poteva essere iniziata o proseguita, o quando il reato non è di competenza del giudice ordinario, e cioè in tutti i casi in cui non è richiesto un nuovo apprezzamento di fatto, di competenza del giudice di merito.*

In tutti questi casi il novum *è ammesso in Cassazione, nel senso che, pur non dedotto in appello il relativo motivo, esso può essere proposto come mezzo di cassazione.*

La sentenza delle Sezioni Unite riconferma il principio per cui non possono dedursi a censura della sentenza di appello questioni decise con la sentenza di primo grado e che non siano state dedotte nei motivi di appello.

A tale principio fanno eccezione le questioni che, a norma dell'art. 152 C.P.P., devono essere esaminate, anche ex officio, in ogni stato e grado del procedimento, nel limite, peraltro, delle funzioni istituzionali della Corte Suprema, a condizione, cioè, che non siano necessari apprezzamenti o accertamenti di merito, occorrendo che, nel momento in cui si prospetta l'indagine su una delle cause di non punibilità indicate nel cennato articolo, il giudice abbia i poteri per accertarla e procedere, ove del caso, alla relativa declaratoria. L'art. 539 n. 1 C.P.P., in aderenza a tali criteri, stabilisce per il giudizio di cassazione l'applicazione del principio fissato nell'art. 152 C.P.P., con le limitazioni dovute alla particolare natura ed indole del giudizio di cassazione.

6) Sezione III, 7 giugno 1956, ric. Masini - Pres. SCIARRELLI; Rel. SPINELLI; P.M. MOSCARINI (conf.).

La convenzione di Ginevra sulla circolazione stradale del 19 *settembre* 1949, *alla quale è stata data « piena ed intera esecuzione » con la legge* 19 *maggio* 1952, *n.* 1049, *è stata recepita nell'ordinamento giuridico interno dello Stato italiano per effetto di tale legge.*

Delle norme in essa contenute, alcune sono di immediata applicazione, e sono quelle che non hanno bisogno di disposizioni di attuazione, altre sono di applicazione differita per il rinvio in esse contenuto a disposizioni interne da emanare dagli Stati contraenti, altre, infine, di applicazione differita a termine prestabilito nelle norme stesse.

Tra le norme di attuazione immediata vi è quella che consente la circolazione in tutti gli Stati, senza bisogno di sostenere ulteriori esami, a coloro che hanno conseguito la patente di guida in uno degli Stati aderenti alla conferenza.

La norma stessa, però, non è applicabile a colui, cui nel proprio Stato sia stata precedentemente revocata la patente di guida, perchè ciò importerebbe la soprapposizione di un atto amministrativo di autorità straniera (concessione della patente di guida) a quella dell'autorità italiana (revoca precedente della patente di circolazione).

7) Sezione II, c. c. 16 gennaio 1956, ric. Vitale - Pres. LUTRI; Rel. GIZZI; P.M. (diff.).

La carcerazione preventiva sofferta per un reato, relativamente al quale sia stata pronunciata sentenza di proscioglimento o sia intervenuta una causa d'estinzione del reato, o della pena, deve essere detratta dalla pena inflitta allo stesso soggetto per un reato diverso, anche se oggetto di diverso procedimento purchè sia stato commesso anteriormente all'inizio della carcerazione.

Nè a tale soluzione è di ostacolo la mancata opposizione a un precedente provvedimento di cumulo senza applicare la regola surriferita.

Ulteriore applicazione dei principî sanciti sulla questione della così detta « fungibilità della pena » affermata dalle Sezioni Unite con sentenza 30 aprile 1955, Saitta, *Rivista Penale* 1955, pag. 546, n. 111.

8) Sezioni Unite, 12 marzo 1956, ric. P.M. in c. Piccioni - P. Pres. EULA; Rel. D'ARIENZO; P.M. MANCA (conf.).

Ai fini delle condizioni legittimanti la rimessione del procedimento, la locuzione « motivi di ordine pubblico », contenuta nell'art. 55 C.P.P. (meno restrittiva della corrispondente locuzione « motivi di pubblica sicurezza » contenuta nel precedente codice del 1913, la quale induceva ad autorizzare la rimessione soltanto nel caso in cui fossero effettivamente minacciate la tranquillità e la sicurezza pubblica con il mezzo di manifestazioni pericolose) importa che la rimessione possa essere disposta anche quando profondi turbamenti non siano realmente accaduti o non siano sicuramente prevedibili, ma sussistano, peraltro, condizioni di fatto che alterino sensibilmente, in concreto, l'armonia della vita o della coscienza collettiva nei rapporti inerenti all'Amministrazione della giustizia.

Sussistono i motivi di ordine pubblico, quale condizione legittimante la rimessione del procedimento, anche se la influenza dannosa non si eserciti immediatamente nei confronti dell'organo giudiziario, bensì indirettamente su di esso, avendo per risultato di nuocere comunque all'ordine processuale, che è pure di carattere pubblico.

Con questa decisione la Corte Suprema ha approfondito, con pregevole e delicata analisi, il valore ed il significato da attribuire alla locuzione « motivi di ordine pubblico » di cui all'art. 55 C.P.P.

Se, infatti, spesso la giurisprudenza della Cassazione ha posto in rilievo che, per far luogo alla rimessione a norma di quell'articolo, occorre un rigoroso accertamento della sussistenza di condizioni obiettive ed ambientali da giustificare un qualche dubbio fondato sulla possibilità dello svolgimento imparziale del procedimento (cfr. ad es.: Cass. I, 10 novembre 1947, P.M. c. Tropeano in *Giur. compl. Cass. pen.* 1947, II, n. 2386), peraltro, la stessa giurisprudenza non si era addentrata in un'indagine particolareggiata sul preciso significato di quella locuzione.

Di vero, la rimessione per « motivi di ordine pubblico » è giustificata, non solo quando siano possibili o realmente concretati atti in contrasto con la legge penale, ma anche quando sussiste il pericolo *oggettivo* ed *esteriore* che siano poste in essere condizioni atte a turbare quei princìpi etici e sociali che ineriscono ad un ordinato svolgimento della funzione giurisdizionale.

La decisione della Corte Suprema è ispirata a questa più ampia e corretta visione dell'« ordine pubblico », le cui turbative, del resto, non debbono necessariamente incidere su aspetti della vita materiale, ed esteriore dell'uomo, ma possono anche, ed in più vasta misura, rivolgersi in attacchi alle concezioni etico-sociali di un determinato momento storico e, perciò stesso, in turbative di valori, qual'è, appunto, quello del sereno, imparziale svolgimento del processo.

Da questo più appropriato e vasto profilo trovano piena giustificazione quelle sentenze le quali, in casi particolari, hanno ritenuto che un'astiosa e continuata *campagna di stampa*, tendente a mantenere in continuo allarme la pubblica opinione possa, nei congrui casi, costituire valido motivo di rimessione (cfr. ad es.: Cass. I, 20 marzo 1946 in *Giur. compl. Cass. pen.* 1946, II, 724).

9) Sezioni Unite, 28 gennaio 1956, ric. Palumbo - P. Pres. Eula; Rel. Ricciardelli; P.M. Dettori (conf.).

Sezioni Unite, 14 aprile 1956, ric. Piche - P. Pres. Eula; Rel. De Giovine; P.M. Reviglio (diff.).

Le sentenze contumaciali divenute irrevocabili a seguito della impugnazione del difensore d'ufficio non possono essere impugnate personalmente dal contumace, anche se la sentenza pronunciata dal giudice di merito non sia stata a lui notificata per estratto o tale notificazione sia invalida, a meno che si deduca una causa d'inesistenza giuridica degli atti compiuti, come nel caso in cui vi sia mancata costituzione del rapporto processuale.

Queste sentenze tendono ad ovviare a divergenze interpretative circa l'ammissibilità dell'impugnazione da parte del contumace, allorchè la sentenza pronunciata nei suoi confronti sia stata impugnata precedentemente dal solo difensore d'ufficio e sia divenuta irrevocabile.

Mentre la presentazione dei motivi d'impugnazione rientra nei compiti della difesa, spettando ad essa di far valere le ragioni favorevoli alla parte assistita e di servirsi nel modo più opportuno, dei mezzi legali necessari a detto fine, non vi rientra, invece, la dichiarazione d'impugnazione di cui l'imputato ha la titolarità esclusiva. Sicchè, anche quando l'impugnazione sia esercitata dal difensore, è

da considerare che il relativo diritto è unico e ne è titolare l'imputato su cui grava, in definitiva, l'onere delle spese in caso di soccombenza, mentre ciò che può essere duplice è l'esercizio di un tal diritto, allo scopo di assicurarne una più pronta ed adeguata tutela a mezzo di concorrenti attività abilitate alla sua esplicazione. Ne consegue che, se duplice può essere l'esercizio di quel diritto, unica, sempre, deve essere la decisione, senza che possa aversi contemporaneamente o successivamente un procedimento duplice.

L'unica eccezione — più apparente che sostanziale — a tale regola, si ha nel caso di inesistenza giuridica degli atti già compiuti che, essendo affetti da un'imperfezione tanto grave da renderli assolutamente improduttivi di qualsiasi conseguenza giuridica, quale che sia l'atteggiamento delle parti, sono insuscettibili di qualsiasi convalidazione. In tal caso il rapporto processuale non ha mai avuto giuridica esistenza e ciò che non esiste nel mondo del diritto non può giammai produrre effetto alcuno.

10) Sezioni Unite, 28 gennaio 1956, ric. Ladisa - Pres. DEL GUERCIO; Rel. D'ANIELLO; P.M. (conf.).

Le sentenze che dichiarano l'incompetenza non sono impugnabili neppure ai sensi dell'art. 190 *C.P.P., nel testo modificato dalla legge* 18 *giugno* 1955 *n.* 517.

Esse dànno luogo soltanto all'eventuale conflitto, qualora si dichiari incompetente anche il giudice designato dalla precedente sentenza.

1) Sezione I, 14 marzo 1956, ric. Magli - Pres. CUSANI; Rel. D'ANIELLO; P.M. (conf.).

La funzione di autenticare la sottoscrizione in calce ai motivi di impugnazione è stata conferita al notaio o ad altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 201 *nuovo testo, C.P.P.) e cioè al sindaco, al giudice conciliatore e al segretario del Consiglio dell'Ordine degli avvocati (art.* 5 *D.P.* 8 *agosto* 1955, *n.* 666; *art.* 9 *D.P.* 25 *ottobre* 1955, *n.* 932).

L'attribuzione di questo compito, espressamente conferito dalla legge a determinate categorie di persone, che già esercitano pubbli-

che funzioni, non può essere estesa al cancelliere o ad altro pubblico ufficiale, anche se già munito della funzione di certificazione o di autenticazione, perchè solo alla legge, e non anche al giudice, spetta il potere di costituire, disciplinare e conferire pubbliche funzioni.

Pertanto la funzione ausiliaria dell'assistenza spettante al cancelliere non può essere estesa alla partecipazione, sia pure esterna, alla formazione di atti processuali delle parti, come si desume anche dal compito di istituto proprio del cancelliere e dalla mancanza di norme al riguardo nell'ordinamento 8 *maggio* 1924, *n.* 715.

Decisione importante sull'interpretazione delle nuove norme processuali in tema d'impugnazione.

La sentenza 14 marzo 1956 acquista particolare rilievo in quanto verte sull'interpretazione delle nuove norme processuali introdotte dalla riforma del 1955. Con tale decisione il Supremo Collegio ha rilevato che l'autenticazione della firma apposta ai motivi d'impugnazione teletrasmessa spetta al notaio ed ai pubblici ufficiali autorizzati, ossia al sindaco, al giudice conciliatore e al segretario del Consiglio dell'Ordine forense, in riferimento al disposto dell'art. 201, nuovo testo, C.P.P., dell'art. 5 D.P. 8 agosto 1955 n. 666 e dell'art. 9 D. P. 25 ottobre 1955, n. 932, senza che quella funzione possa estendersi al cancelliere.

Tale interpretazione della nuova legge è non solo conforme alla funzione ausiliaria del cancelliere, ma è conforme a un giusto criterio di rispetto dei limiti formali stabiliti da un sistema che ha già di per sè — come suo scopo specifico — quello di rendere più agevole la presentazione dei motivi di impugnazione.

12) Sezione II, 10 aprile 1956, ric. Manzari - Pres. Florio; Rel. Incoronato; P.M. Sica (conf.).

L'indagine sulla regolarità della costituzione del rapporto processuale può utilmente proporsi nel giudizio di cognizione e non pure in quello di esecuzione, nel quale è consentito soltanto contestare la validità del titolo esecutivo.

L'istanza di restituzione nel termine ha quale suo presupposto il riconoscimento del già avvenuto decorso dei termini di decadenza e si risolve nell'affermazione che negli stessi, per caso fortuito o per forza maggiore, l'impugnazione non si è potuta proporre. Ma con-

testandosi l'esistenza di un tale presupposto, si deve proporre l'impugnazione avverso la sentenza ed affermare che ancora non si è iniziata la decorrenza del termine utile per l'appello.

Decisione sui limiti di applicazione dell'art. 183-bis C.P.P., non invocabile in executivis.

La sentenza delimita i logici presupposti del ripristinato istituto della rimessione in termini, nel senso che chi contesta l'avvenuto decorso del termine utile per l'impugnazione non può proporre l'istanza di rimessione, la quale presuppone che il termine sia decorso, senza che siasi potuto produrre l'impugnazione a causa di forza maggiore o di caso fortuito.

13) Sezione II, 7 maggio 1956, ric. Landini - Pres. MIRTO-RANDAZZO; Rel. INCORONATO; P.M. REVIGLIO (diff.).

La restituzione in termini è ammessa soltanto nei confronti delle parti e non anche dei difensori per diritto proprio.

Pertanto, se si adduca un caso fortuito o di forza maggiore in riferimento alla persona del difensore, si deve indagare se la parte, senza propria colpa, non ne sia stata informata o non sia stata in grado di provvedere diversamente all'attività di difesa.

La restituzione in termini può essere concessa anche per la presentazione dei motivi d'impugnazione, quando questi non siano già stati esposti congiuntamente alla dichiarazione, giacchè, ai fini dell'esatta interpretazione dell'ultima parte dell'art. 183-bis C.P.P. deve ritenersi che l'impossibilità di osservare il termine per caso fortuito o per forza maggiore incida sulla proposizione dell'impugnazione tanto se riguarda la dichiarazione quanto se riguarda la produzione dei motivi.

Decisione importantissima in quanto riguarda l'interpretazione di una delle nuove norme processuali. Da segnalare il divario sulla terza massima, in quanto la Sezione III, 9 febbraio 1956, ric. Caruso, Pres. SCIARRELLI; Rel. NOCCIOLI; P.M. (conf.) in *Giust. Pen.* 1956. III, 451, è andata in contrario avviso, affermando: « *È inammissibile la istanza con cui si chiede la restituzione nel termine per la presentazione dei motivi* ».

14) Sezione III, 10 gennaio 1956, ric. Ligresti - Pres. SCIARRELLI; Rel. PARMIGIANI; P.M. BISCOTTI (conf.).

Il decreto motivato richiesto dall'art. 246 C.P.P. (nuovo testo) è necessario soltanto qualora il Procuratore della Repubblica o il Pretore debbano porre a disposizione di altra autorità per il procedimento l'imputato che si trovi in istato di arresto.

Pertanto il decreto motivato non è richiesto se lo stesso Procuratore della Repubblica o lo stesso Pretore procedano nei confronti dell'imputato arrestato. In tal caso in luogo del provvedimento sta ogni altro atto con cui il Procuratore o il Pretore dà corso davanti a sè al procedimento stesso.

Decisione di notevole importanza in ordine al testo modificato dell'art. 246 C.P.P., di cui dà un'interpretazione restrittiva aderente allo scopo della norma.

Con questa pronuncia la Corte Suprema riconferma, pur di fronte al nuovo testo dell'art. 246 C.P.P., un proprio indirizzo già seguito prima della riforma processuale del 1955 (cfr. Cass. II, 8 luglio 1955 ric. Sorbaro-Sindaci, in *Giust. Pen.* 1955, III, 400).

La norma in esame disponeva originariamente che « se non deve ordinare la liberazione e non ritiene di procedere a giudizio direttissimo, il Procuratore della Repubblica o il Pretore dispone che l'imputato rimanga in stato d'arresto a disposizione dell'autorità competente per il procedimento e a questa ne è data immediata notizia ». La recente riforma stabilisce che a tanto si provvede « con decreto motivato » e l'obbligo di emettere tale provvedimento sussiste — secondo la giurisprudenza della Corte Suprema — quando il Procuratore della Repubblica o il Pretore non siano competenti a promuovere l'azione penale. Solo in tale ipotesi si rendono necessari atti cautelari extraprocessuali efficaci fino a quando l'autorità competente abbia provveduto in modo definitivo sulla libertà dell'arrestato. In ogni altro caso, l'interrogatorio dell'arrestato da parte del competente Pubblico Ministero o Pretore è atto idoneo a legittimare lo stato di custodia preventiva e l'emissione di ordini o di mandati si risolve in formalità superflua e non richiesta dalla legge.

15) Sezione II, 20 gennaio 1956, ric. Minorenti - Pres. LUTRI; Rel. DEFFENU; P.M. PATERNOSTRO (conf.).

Anche l'indagine dattiloscopica, che ha natura scientifica, costituisce materiale probatorio soggetto alla norma fondamentale del controllo del giudice, perchè non esistono verità precostituite nè mezzi di prova privilegiati; e pertanto il magistrato deve verificare da una parte che non siano intervenute manchevolezze tecniche nel procedimento dattiloscopico e dall'altra che esistano ulteriori elementi di prova convalidanti il parere dattiloscopico.

Tra le sentenze della Cassazione che hanno dubitato del valore probatorio dell'indagine dattiloscopica (es.: Cass. II, 21 aprile 1954, ric. Ferri in *Giust. Pen.* 1955, III, 37) e quelle che lo hanno ritenuto un mezzo sufficiente e sicuro per l'identificazione del colpevole, la decisione in esame segue una tesi intermedia, in quanto pur riconoscendo il notevole valore probatorio della indagine dattiloscopica, ne nega il valore assoluto e indiscutibile.

16) Sezione III, 20 giugno 1956, ric. P.M. in causa Bergamini - Pres. GRANATA; Rel. JANNELLI; P.M. (concl. conf.).

L'art. 199-bis del codice di procedura penale richiede bensì che sia portata a conoscenza (notificata) dell'imputato la dichiarazione di impugnazione del P.M. ma non stabilisce espressamente che tale dichiarazione debba essere notificata in copia. Deve pertanto ritenersi valida la notificazione di un avviso contenente tutti gli estremi della dichiarazione di impugnazione.

Il medesimo principio — concernente la sufficienza dell'avviso contenente tutti gli estremi della dichiarazione di impugnazione — è stato affermato nella successiva sentenza della stessa sezione in data 30 novembre 1956 (Pres. Granata; Rel. Frisoli, ric. P. M. c. Murroni), con la quale tuttavia fu confermata la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione, osservandosi che nella specie lo avviso notificato non conteneva tutti gli estremi necessari.

17) Sezione III, 7 settembre 1956, ric. Stragliati - Pres. CATALDI; Rel. GIOVANNARDI; P.M. BISCOTTI (conf.).

Anche dopo la riforma processuale, disposta con la legge 18 *giugno* 1955, *n.* 517, *l'ordine di cattura emesso contro l'estradando è inoppugnabile.*

Trattasi, invero, di un provvedimento anomalo, cui non possono essere riferite le impugnazioni disposte con l'art. 190, 2° *comma, C.P.P. (nuovo testo) e con l'articolo* 263-*bis stesso codice.*

La Suprema Corte ritiene non riferibili le impugnazioni disposte dal nuovo testo dell'art. 190, e dell'art. 263-bis C.P.P. all'ordine di cattura emesso, a norma dell'art. 663 C.P.P., contro la persona, di cui il Ministro della Giustizia intende offrire o di cui è domandata da uno Stato estero l'estradizione.

Trattasi di arresto, con proprie specifiche caratteristiche, attinente ad un rapporto non ancora entrato in fase giudiziaria ed avente come scopo precipuo quello d'impedire che l'estradando, il quale generalmente ha la figura che il latitante ha per la legge italiana, possa darsi alla fuga.

Tutte queste caratteristiche spiegano perchè tale ordine di cattura non sia soggetto a quelle garanzie, cui la legge assoggetta di regola gli ordini e i mandati processuali sulla libertà personale mediante opportuni mezzi d'impugnazione e — in ogni caso — col ricorso di legittimità alla Corte Suprema di Cassazione, organo di controllo della legalità dei provvedimenti giudiziari.

18) Sezione II, 6 luglio 1956, ric. Mantino - Pres. LUTRI; Rel. DE GIOVINE; P.M. MATTIOLI (conf.).

Sia per il periodo anteriore alla legge 18 *giugno* 1955, *n.* 517 *— che apporta modificazioni al C.P.P. — sia per il periodo successivo a detta legge, le notificazioni all'imputato residente all'estero, che non abbia l'abitazione o altro recapito nello Stato, vanno eseguite ai sensi dell'art.* 170 *C.P.P., salvo che l'imputato abbia fatto dichiarazione o elezione di domicilio.*

Il nuovo art. 177-*bis del codice di rito, che riproduce la disposizione dell'art.* 113 *C.P.P. abrogato, prescrive soltanto che si dia avviso del procedimento all'imputato quando si abbia precisa notizia del luogo di sua dimora all'estero, con l'invito a dichiarare o eleggere domicilio per la notificazione degli atti.*

19) Sezioni unite, 24 novembre 1956, ric. Prando - Pres. MIRTO; Rel. VITTON; P.M. FACCINI (concl. diff.).

Poichè nelle disposizioni della procedura penale manca un riferimento alla legge generale sulla legalizzazione di firme (legge 3 dicembre 1942, n. 1700), si deve ritenere che l'istituto della legalizzazione sia inapplicabile nel processo penale: tale istituto appare altresì incompatibile con le finalità della nuova legge processuale, intese ad agevolare le impugnazioni delle parti private.

Pertanto non è soggetta a legalizzazione la firma apposta dal pubblico ufficiale sopra l'atto di autenticazione della sottoscrizione dei motivi d'impugnazione, quando tali motivi siano trasmessi per posta.

Decisione di notevole importanza, anche perché la soluzione adottata si pone in contrasto con la giurisprudenza costante delle Sezioni Civili.